SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 28 aprile 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole e forestali

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003.

Individuazione della tipologia e dei settori degli interventi ammessi ad accedere al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce, presso il Ministero dell'interno, il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;

Visto in particolare il comma 9 del citato art. 25 della legge n. 448 del 2001 che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, l'individuazione della tipologia e dei settori di interventi da considerare ai fini dell'accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;

Tenuto conto che il comma 7 del già citato art. 25 della legge n. 448 del 2001 finalizza le risorse del fondo all'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali di cui all'allegato *A* della predetta legge;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Tipologia degli interventi

1. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori previsto dall'art. 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è destinato alla seguente tipologia di interventi:

a) sostegno allo sviluppo produttivo;

b) progettazione e realizzazione di opere pubbliche;

c) istituzione, incremento e miglioramento dei servizi pubblici.

Art. 2.

Individuazione dei settori di intervento

1. Nell'ambito delle tipologie di interventi stabilite dall'art. 1, i settori cui destinare il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori previsto dall'art. 25, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001, sono:

a) attività di sostegno allo sviluppo produttivo;

b) tutela ambientale;

c) servizi a rete;

d) trasporti e telecomunicazioni;

e) servizi alla collettività;

f) sicurezza;

g) cultura e beni culturali.

Art. 3.

Interventi nel settore dell'attività di sostegno allo sviluppo produttivo

1. Per il settore di cui alla lettera *a)* dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) promozione e qualificazione dell'offerta turistica;

b) infrastrutture per migliorare e potenziare l'offerta turistica;

c) iniziative di sostegno allo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura e della pesca;

d) formazione professionale;

e) informatizzazione dei servizi connessi alle attività produttive.

Art. 4.

Interventi nel settore della tutela ambientale

1. Per il settore di cui alla lettera *b)* dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) impianti di fognatura e depurazione delle acque e degli scarichi a mare;

b) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

c) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali;

d) impianti per la raccolta nei porti e negli approdi turistici dei rifiuti solidi e liquidi prodotti sulle unità di diporto e sulle navi;

e) risanamento e restauro ambientale;

f) opere di prevenzione degli incendi boschivi;

g) misure per la protezione della flora e della fauna;

h) informatizzazione dei servizi per la tutela ambientale.

Art. 5.

Interventi nel settore dei servizi a rete

1. Per il settore di cui alla lettera *c)* dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) impianti per la produzione di energia elettrica alternativa basata sullo sfruttamento di risorse naturali;

b) rifornimento idrico mediante condotte collegate con la penisola;

c) raccolta dell'acqua piovana;

d) impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione dell'acqua;

e) ristrutturazione della rete idrica;

f) impianti per il trasporto e la distribuzione di gas combustibili;

g) informatizzazione dei servizi connessi a rete.

Art. 6.

Interventi nel settore trasporti e telecomunicazioni

1. Per il settore di cui alla lettera *d)* dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) trasporto pubblico locale;

b) trasporto pubblico locale mediante veicoli elettrici o alimentati a gas;

c) infrastrutture eliportuali;

d) infrastrutture portuali;

e) collegamenti con la penisola;

f) miglioramento e potenziamento della rete stradale;

g) infrastrutture e sistemi per telecomunicazioni;

h) informatizzazione dei servizi connessi al trasporto ed alle telecomunicazioni.

Art. 7.

Interventi nel settore dell'offerta di servizi alla collettività

1. Per il settore di cui alla lettera *e)* dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) recupero di immobili da destinare a servizi pubblici;

b) infrastrutture scolastiche;

c) infrastrutture destinate all'assistenza sanitaria;

d) servizi di telemedicina;

e) servizi igienici pubblici;

f) interventi destinati a stimolare l'aggregazione sociale;

g) strutture per l'occupazione del tempo libero;

h) informatizzazione dei servizi offerti alla collettività.

Art. 8.

Interventi in materia di sicurezza

1. Per il settore di cui alla lettera *f)* dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) infrastrutture e logistica per le forze di polizia;

b) infrastrutture e logistica per i vigili del fuoco e per la protezione civile;

c) informatizzazione dei servizi connessi alla sicurezza pubblica.

Art. 9.

Interventi nel settore della cultura e dei beni culturali

1. Per il settore di cui alla lettera *g)* dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

a) recupero e valorizzazione dei beni culturali;

b) recupero e sistemazione di siti archeologici;

c) centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi, aree espositive, sale convegni e formative;

d) informatizzazione dei servizi connessi alla cultura ed ai beni ambientali.

Art. 10.

Modalità di accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori

1. Le modalità per l'accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori sono determinate, ai sensi dell'art. 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001, con decreto del Ministro dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'interno
PISANU

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2003
Ministeri Istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 248

03A05360

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2003.

Sospensione dalla carica di consigliere della regione Valle d'Aosta del sig. Claudio Lavoyer.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, e dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli articoli 314, 319, 319-*bis*, 321, 640 e 640-*bis* del codice penale, emessa, in data 29 novembre 2002, dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Aosta nei confronti del sig. Claudio Lavoyer, consigliere regionale nonché assessore al turismo, sport, commercio e trasporti della regione autonoma Valle d'Aosta;

Vista la comunicazione in data 3 dicembre 2002, n. 723, della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto, dal 29 novembre 2002, dalla carica elettiva ricoperta;

Vista la nota della Procura della Repubblica di Aosta, datata 11 gennaio 2003, con la quale si informa che nei confronti del sig. Claudio Lavoyer, in data 28 dicembre 2002, è stata notificata ordinanza di remissione in libertà (revoca della misura coercitiva della custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari) in merito ai reati di cui sopra;

Vista la comunicazione n. 20, del 13 gennaio 2003, con la quale la Commissione di coordinamento per la Valle D'Aosta ha trasmesso copia della nota summenzionata;

Ritenuto che per effetto della suddetta disposizione cessa l'efficacia della sospensione;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Claudio Lavoyer è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Valle D'Aosta dal 29 novembre al 27 dicembre 2002.

Art. 2.

La misura della sospensione disposta dal precedente articolo, nei confronti del sig. Claudio Lavoyer, è revocata a decorrere dal 28 dicembre 2002.

Roma, 7 aprile 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A05373

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2003.

Sospensione dalla carica di consigliere della regione Toscana del sig. Carlo Melani.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, dalla legge legge 12 gennaio 1994, n. 30 e dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la sentenza n. 4172/01, emessa in data 22 gennaio 2003 dal Tribunale di Firenze nei confronti del signor Carlo Melani, consigliere regionale ed ex vice presidente del Consiglio regionale della Toscana;

Vista la comunicazione in data 24 gennaio 2003, protocollo n. 4.50.10/4.GAB/17/03.com dell'Ufficio territoriale del governo di Firenze;

Visto il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 6 giugno 2001, con il quale a seguito dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, il sig. Carlo Melani è sospeso dalla carica di consigliere regionale e vice presidente del consiglio regionale, a decorrere dalla data del 9 marzo 2001 al 26 marzo 2001;

Considerato che al provvedimento di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Carlo Melani è sospeso dalla carica di consigliere della regione Toscana a decorrere dal 22 gennaio 2003, per i motivi di cui in premessa.

Roma, 7 aprile 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A05374

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2003.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia. (Ordinanza n. 3280).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia.

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3277, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15»;

Considerato che i predetti fenomeni atmosferici, hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso, da parte della regione e degli enti locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni subiti, nonché alla ricognizione dei comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali;

Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Puglia è nominato commissario delegato per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il commissario delegato provvede in particolare:

a) alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data dalla presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonché, entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;

c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dagli eventi calamitosi.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 11.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato

assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad € 500.000,00.

4. Il commissario delegato, o i soggetti attuatori, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni fornite dal medesimo commissario delegato, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 11, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

6. Per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza, la disposizione di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogata al 31 dicembre 2003.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il commissario delegato è autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di € 500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 4.

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata a seguito degli eventi meteorologici di cui alla presente ordinanza. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Per le medesime finalità, una quota non superiore al 30% del contributo di cui al comma 1 può essere concessa per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile, danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, sulla base delle spese documentate.

3. Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave, può essere concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la riparazione o, in caso di rottamazione, a quello del valore desunto

dai listini correnti, e, comunque, nel limite massimo di € 5.000,00, al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi anche sulla base di autocertificazione attestante i danni subiti, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2000, n. 445.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 5.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

2. In relazione al patrimonio zootecnico andato perduto a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, il contributo di cui al comma 1 è concesso sulla base delle tabelle ISMEA (Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo).

3. Con riferimento ai danni subiti alla produzione del latte e della carne, il contributo di cui al comma 1 è determinato sulla base dei valori medi della produzione dell'anno 2002, attestati dalle fatture di vendita e dalle risultanze dei registri di stalla vidimati dalle competenti ASL (Aziende sanitarie locali).

4. In relazione ai terreni agricoli per i quali non è possibile ripristinare lo strato coltivabile a causa dell'erosione profonda, o perché inclusi in via permanente nell'alveo dei fiumi o torrenti a causa dell'alluvione, per la determinazione del danno si fa riferimento al valore tabellare, così come fissato dalle tabelle redatte dalle commissioni provinciali, costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della tipologia di coltura catastalmente censita o denunciata.

5. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il commissario delegato è autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 1000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

6. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, sono consentiti lavori in economia per importi non superiori ad un terzo del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di € 10.000,00, da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000. Relativamente al settore agricolo sono consentiti lavori in economia fino al limite massimo del contributo concedibile, e, comunque, non oltre il limite di € 15.000,00, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000.

7. Il commissario delegato è autorizzato ad anticipare finanziamenti, a tasso agevolato, fino ad un massimo di € 300.000,00 cadauno e per un importo complessivo di € 1.000.000,00, in favore delle associazioni riconosciute di produttori ortofrutticoli e delle cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che abbiano subito danni tali da compromettere, se non riparati immediatamente, la possibilità di trasformazione, lavorazione e commercializzazione del prodotto, nonché l'attività di servizio in favore della base associativa e dell'indotto. I danni dovranno essere documentati mediante perizia asseverata corredata da documenti giustificativi di spesa. L'anticipazione del finanziamento a tasso agevolato è comunque concessa a seguito di un rigoroso accertamento, da parte del commissario delegato, circa la sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, delle condizioni previste nel presente comma per l'accesso al contributo.

8. Per far fronte alle esigenze di conduzione relative all'annata agraria 2002/2003 e per quella successiva, il commissario delegato è autorizzato a concedere alle aziende agricole, danneggiate dagli eventi alluvionali in premessa, prestiti di ammortamento quinquennale da erogare con le modalità di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, n. 5, lettere A e B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985. Nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nelle campagne agrarie in corso, purché le stesse siano state contratte prima del verificarsi degli eventi alluvionali. L'entità del prestito è calcolata

secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 ottobre 2002. L'erogazione del prestito è comunque concesso a seguito di un rigoroso accertamento, da parte del commissario delegato, circa la sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, delle condizioni previste nel presente comma per l'accesso al contributo.

9. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate al commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.

11. Il commissario è altresì autorizzato a provvedere alla immediata liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo concedibile, e comunque fino ad un massimo di € 15.000,00.

12. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 6.

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi medesimi e comunque non oltre il 30 giugno 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonché l'assegno per il nucleo familiare ove spettante. Gli stessi benefici sono altresì concessi ai lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, denunciati all'I.N.A.I.L. entro il 23 gennaio 2003. In tale ultima ipotesi, l'indennità è pari all'80% della media dei compensi denunciati per l'anno 2002.

2. L'indennità di cui al comma 1 è altresì riconosciuta ai lavoratori residenti nei medesimi comuni, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni agli immobili adibiti ad abitazione principale, abituale e continuativa, o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia.

3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito degli eventi meteorici di cui in premessa è sospesa fino al 30 giugno 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.

4. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte dall'I.N.P.S., secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato.

5. Il trattamento di integrazione salariale, nonché le istanze di cassa integrazione straordinaria presentate per gli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

6. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità alla data degli eventi alluvionali oggetto della presente ordinanza hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 dicembre 2003.

7. Ai lavoratori salariati agricoli, agli operai avventizi e stagionali dipendenti da aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, residenti nei territori individuati ai sensi dell'art. 1, che non dovessero raggiungere, a causa dei medesimi eventi, il numero minimo di giornate lavorative utili ai fini della maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, è accreditato dall'I.N.P.S. lo stesso numero di giornate denunciate nell'anno 2002, ai fini del riconoscimento dell'indennità medesima, dell'assegno per il nucleo familiare nonché della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

8. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere un'indennità, pari all'80% delle retribuzioni in godimento, ai lavoratori residenti nei territori individuati ai sensi dell'art. 1, legittimati a beneficiare dei congedi di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

9. I contributi di cui ai commi 1, 2, 7 e 8 non sono cumulabili tra loro, né con quelli eventualmente disposti con provvedimenti del commissario delegato.

Art. 7.

1. Nei confronti dei soggetti residenti, o aventi sede legale od operativa, alla data degli eventi di cui alle premesse, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2003, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi, o altri oneri, in un numero di rate pari ad otto volte i mesi di sospensione. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, non si dà luogo a rimborso.

2. Le agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni incentivate, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono prorogate per ulteriori dodici mesi rispetto alla loro naturale data di scadenza.

3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile.

4. I sindaci dei predetti comuni possono richiedere, con decorrenza dalla data degli eventi medesimi, l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro e possono, altresì, disporre affinché gli amministratori locali, cosi come individuati dall'art. 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano parimenti esentati, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81. Ai predetti sindaci ed amministratori locali si applicano le disposizioni di cui al comma 2, dell'art 6.

5. Ai sindaci dei comuni colpiti dagli eventi di cui al presente provvedimento possono essere altresì concessi, su richiesta, fino alla data del 30 giugno 2003, permessi aggiuntivi retribuiti, in deroga all'art. 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, per un massimo di settantadue ore lavorative mensili.

Art. 8.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze della regione ed eventualmente delle amministrazioni locali derivanti dalla stato emergenziale, e nei limiti di vigenza dello stesso, il presidente delle regione Puglia - commissario delegato, è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato, nel limite complessivo di tre unità, nonché a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per lo svolgimento di attività specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 11. Il commissario delegato può inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di due unità, nonché di personale militare nel limite di due unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni 15 dalla richiesta.

2. Il commissario delegato, per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzato ad avvalersi del personale militare di leva con le modalità di cui all'art. 10, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002.

Art. 9.

1. Per i comuni individuati ai sensi dell'art. 1, gli effetti derivanti sui rispettivi bilanci in termini di entrate e di spese riferibili agli eventi eccezionali di cui alle premesse non vengono considerati ai fini del patto di stabilità per l'anno di competenza.

Art. 10.

1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 11.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di legge:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42,117 e 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater* ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;

decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 5-*bis;*

legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga;

2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 12.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, nei limiti del riparto di cui all'ordinanza n. 3277/2003, citata in premessa.

2. Il presidente della regione Puglia - commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. Per le medesime finalità ed al medesimo titolo il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a contribuire con risorse a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 13.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A05340

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 18 febbraio 2003.

Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, con il quale è stato emanato il regolamento che individua, nel Ministero degli affari esteri, gli uffici di livello dirigenziale generale e le relative funzioni, quale modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;

Considerata l'opportunità di rivedere il decreto 23 aprile 2001 del Ministro degli affari esteri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2001 relativo alla disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

Il presente decreto disciplina le articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica

11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, quale modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è disciplinata dal decreto del Presidente dalla Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, citato nelle premesse.

Art. 3.

Segretario generale e segreteria generale

Il segretario generale ed il vice segretario generale sono assistiti nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attività dell'amministrazione da una «Unità di coordinamento».

Nell'ambito della segreteria generale operano altresì:

a) l'unità di analisi e programmazione, che è incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi strategici di politica estera; comprende un ufficio di statistica istituito a norma del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

b) l'unità di crisi, che è chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione e di crisi, nonché ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed Organi dello Stato;

c) l'unità per le attività di rilievo internazionale delle regioni e degli altri enti territoriali italiani, la quale cura i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani per quanto attiene alle loro attività di relazione con l'estero.

Nell'ambito della segreteria generale opera anche il seguente ufficio:

Ufficio I (Funzionari italiani presso le organizzazioni internazionali): promuove le candidature italiane presso le organizzazioni internazionali con particolare riguardo a quelle apicali; segue gli aspetti normativi e regolamentari attinenti ai funzionari internazionali; coordina in tale contesto l'azione delle direzioni generali e delle altre amministrazioni competenti.

Art. 4.

Cerimoniale diplomatico della Repubblica

Il cerimoniale diplomatico della Repubblica è articolato in quattro uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Affari generali del Corpo diplomatico): affari generali del cerimoniale della Repubblica e del Ministero degli affari esteri; norme di cerimoniale; rapporti con il Corpo diplomatico; lettere credenziali; ambascerie straordinarie; immunità e privilegi; accreditamenti e congedi dei capi di missioni diplomatiche; interventi di solidarietà;

Ufficio II (Corpo consolare. Organizzazioni internazionali. Missioni speciali. Onorificenze): rapporti con il Corpo consolare; organizzazioni internazionali e missioni speciali; *exequatur*; carte d'identità; questioni speciali e contenzioso con le rappresentanze estere; onorificenze;

Ufficio III (Organizzazione visite): organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia di personalità e delegazioni straniere ospiti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri; organizzazione delle visite di Stato e ufficiali all'estero del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri;

Ufficio IV (Eventi internazionali di carattere multilaterale. Servizio di traduzioni ed interpretariato): cura l'organizzazione degli eventi internazionali di carattere multilaterale in Italia ed all'estero; cura il servizio di traduzione e di interpretariato per le esigenze del Ministero; coordina il servizio di traduzione e di interpretariato in occasione delle visite di Stato, delle visite ufficiali e di lavoro in Italia e all'estero, nonché in occasione di eventi internazionali di carattere multilaterale che hanno luogo in Italia ed all'estero.

Art. 5.

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie alle funzioni indicate all'art. 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e successive modificazioni, citato nelle premesse.

Art. 6.

Direzione generale per i Paesi dell'Europa

La Direzione generale per i Paesi dell'Europa è articolata in sei uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi e agli organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati:

Ufficio I (Paesi dell'Europa centro-settentrionale): Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera;

Ufficio II (Paesi dell'Europa meridionale e Mediterraneo): Andorra, Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Sovrano Militare Ordine di Malta, Spagna, Turchia;

Ufficio III (Paesi della penisola balcanica): Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Repubblica Federale di Jugoslavia, Slovenia;

Ufficio IV (Paesi dell'Europa orientale, del Caucaso e dell'Asia centrale): Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizia, Moldovia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan;

Ufficio V (Paesi Baltici e dell'Europa centrale): Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Ungheria;

Ufficio VI (Cooperazione regionale): Organismi regionali e *sub*-regionali, in particolare: Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo (BERS), Economic Commission for Europe (ECE), Iniziativa Centro Europea (InCE), Iniziativa Adriatico-ionica (IAI), Central European Free Trade Area (CEFTA), Consiglio d'Europa, Comitato interministeriale di coordinamento per le zone del confine nord-orientale e dell'Adriatico, seguiti degli Accordi di Osimo, Consiglio di cooperazione del Mar Baltico, Consiglio Euro-Artico di Barens, Consiglio di cooperazione economica del Mar Nero (BSEC), Comunità degli Stati indipendenti (CSI), Gruppo di Visegrad, Patto di Stabilità per il sud est Europeo, Processo di cooperazione per il sud est Europeo, Quadrilaterale, Southern European Cooperative Initiative (SECI). Questioni amministrativo-contabili.

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 7.

Direzione generale per i Paesi delle Americhe

La Direzione generale per i Paesi delle Americhe è articolata in quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli Organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati:

Ufficio I (America settentrionale): Canada, Messico, Stati Uniti; NAFTA (North American Free Trade Association);

Ufficio II (America centrale e Caraibi): Antigua, e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Costarica, Cuba, Dominica, El Salvador, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent e Grenadines, Suriname, Trinidad e Tobago; ASC (Associazione degli Stati caraibici), CARICOM (Caribbean Community and Common Market), CARIFORUM (Caribbean Forum); SICA (Sistema Economico Centro Americano), AOSIS (Alliance of Small Island States), CABEI (Central American Bank for Economic Integration), OECS (Organization of Eastern Caribbean States), SIECA (Segreteria dell'Integrazione Economica Centroamericana);

Ufficio III (America meridionale): Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela, MERCOSUR (Mercado Comùn del Sur); CAN (Comunità andina delle nazioni); Gruppo di Rio;

Ufficio IV (Cooperazione regionale): organismi regionali e *sub*-regionali, in particolare: OSA (Organizzazione degli Stati americani); ALCA (Associazione di libero commercio delle Americhe), BID (Banco interamericano de Desarollo); SELA (Sistema economico Latino-Americano); ILLA (Istituto Italo Latinoamericano); ALADI (Associazione latinoamericana di integrazione); ECLAC (Commissione economica per l'America Latina ed i Caraibi).

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 8.

Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente

La Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente è articolata in quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati:

Ufficio I (Africa settentrionale): Algeria, Libia, Marocco, Tunisia;

Ufficio II (Mediterraneo orientale): Egitto, Giordania, Israele, Libano, Siria, Territori palestinesi;

Ufficio III (Paesi del Golfo): Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Yemen;

Ufficio IV (Cooperazione regionale): Organismi regionali e sub-regionali, in particolare: Lega Araba, Partenariato euromediterraneo, Forum mediterraneo, Dialogo «5+5», organizzazioni finanziarie, Gruppo Paesi Mediterraneo occidentale; Commissione Economica e sociale per l'Asia Occidentale (ESCWA).

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 9.

Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana

La Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana è articolata in cinque uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio

1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati:

Ufficio I (Africa occidentale): Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, Ciad, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo; ECOWAS (Economic Community Western African States) ed altri organismi sub-regionali;

Ufficio II (Africa orientale): Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Seychelles, Somalia, Sudan, IGAD (Inter Governmental Authority for Development);

Ufficio III (Africa centrale e Grandi laghi): Burundi, Congo, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica centro-africana, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Tanzania, Uganda;

Ufficio IV (Africa australe): Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao Tomé e Principe, Sud Africa, Swaziland, Zambia, Zimbabwe; COMESA (Community of Eastern and Southern Africa), SADC (Southern Africa Development Community);

Ufficio V (Cooperazione regionale): Organizzazione per l'unità africana (OUA); prevenzione e gestione dei conflitti, processi di democratizzazione, seguiti del vertice UE-Africa, cooperazione economica regionale, integrazione dell'Africa nell'economia mondiale, Commissione economica per l'Africa (ECA), Banca Africana di sviluppo.

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 10.

Direzione generale per i Paesi dell'Asia dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide

La Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide è articolata in quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati:

Ufficio I (Asia meridionale): Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;

Ufficio II (Asia sud-orientale, Oceania, Pacifico, Antartide): Australia, Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, Indonesia, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Malaysia, Myanmar, Nauru, Nuova Zelanda, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa occidentali, Singapore, Stati Federati della Micronesia, Thailandia, Timor Orientale, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam;

Ufficio III (Estremo oriente): Giappone, Mongolia, Repubblica popolare cinese (ivi comprese le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, rapporti economici, commerciali e culturali con l'isola di Taiwan;

Ufficio IV (Cooperazione regionale): Organismi regionali e sub-regionali. in particolare: Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) Forum regionale asiatico (ARF), Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC), Dialogo di sicurezza dell'Asia del nord-est (NEAD), Asia Europe Meeting (ASEM), Conferenza economica Asia-Pacifico (APEC); Banca asiatica di sviluppo; Sistema Antartico; rapporti con enti internazionalistici e con centri studi asiatici; Commissione economica e sociale per l'Asia ed il Pacifico (ESCAP).

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 11.

Direzione generale per l'integrazione europea

La Direzione generale per l'integrazione europea è articolata in sei uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Questioni economiche e politiche settoriali in ambito Unione europea): politica economica, monetaria e fiscale; bilancio dell'Unione europea; grandi reti transeuropee; politiche strutturali e di coesione; concorrenza ed aiuti di Stato; mercato interno e libera circolazione di beni e servizi, industria e protezione dei consumatori; politica sociale e dell'occupazione; politiche dell'energia, dell'ambiente e della ricerca dell'Unione europea; cultura, istruzione e formazione; agricoltura, pesca;

Ufficio II (Relazioni esterne dell'Unione europea): relazioni dell'Unione europea con i Paesi terzi e le organizzazioni regionali; processo di allargamento dell'Unione europea; negoziati di adesione; programmi di preadesione; relazioni transatlantiche; definizione quadro regolamentare dei programmi di assistenza ai Paesi terzi; politica commerciale dell'Unione europea e preparazione delle posizioni comuni dell'Unione nei negoziati commerciali internazionali e nelle controversie commerciali comunitarie;

Ufficio III (Cooperazione finanziaria e cooperazione allo sviluppo tra l'Unione europea e i Paesi terzi. Attuazione delle politiche di internazionalizzazione per il territorio): programmi comunitari di cooperazione finanziaria e di cooperazione allo sviluppo, fatte salve le competenze di legge della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; Consiglio sviluppo; accordo quadro di cofinanziamento Italia-UE d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, gestione dei fondi strutturali per l'attuazione delle politiche di internazionalizzazione del territorio (FERS e FES); attività della BEI;

Ufficio IV (Politica estera e di sicurezza comune. Corrispondente europeo. Centro Situazioni per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea): PESC (Titolo V - Trattato UE): processo formativo, attuazione e seguiti, sviluppi istituzionali; dimensione di sicurezza e difesa dell'Unione europea: aspetti istituzionali; dialogo politico dell'UE con i Paesi terzi, con gruppi di Paesi, organizzazioni regionali e multilaterali; attività del Parlamento europeo per le tematiche PESC; corrispondente europeo e preparazione del comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea; gestione della rete COREU/CORTESY; aspetti civili della gestione delle crisi in ambito europeo; Centro situazioni per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;

Ufficio V (Cooperazione in ambito UE nei settori della giustizia e degli affari interni): cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni: libera circolazione delle persone, compreso lo sviluppo dell'acquis di Schengen; politiche dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione; attraversamento delle frontiere; cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; cooperazione di polizia; lotta alla criminalità organizzata ed al traffico di droga;

Ufficio VI (Affari giuridici ed istituzionali): questioni istituzionali; rapporti con il Parlamento europeo; rapporti con le istituzioni giurisdizionali dell'Unione, con l'Ombudsman, con i servizi giuridici del Consiglio e della Commissione; personale italiano nella UE; statuto del personale comunitario; analisi giuridica della normativa comunitaria e di quella nazionale di attuazione; pre-contenzioso e attività istruttoria relativa al contenzioso comunitario, in raccordo con il servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati; collaborazione con l'Istituto diplomatico e le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici per le materie comunitarie.

Art. 12.

Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani

La Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani è articolata in sette uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Sistema delle Nazioni Unite): Assemblea generale, Consiglio di sicurezza e rapporti con il Segretariato; gruppi di lavoro sull'ONU in ambito PESC; Corte internazionale di giustizia ed altri organi giudiziari internazionali; agenzie specializzate; operazioni per il mantenimento della pace, diplomazia preventiva e peace-building in ambito Nazioni Unite;

Ufficio II (Diritti umani): rapporti con enti, organizzazioni e organismi internazionali preposti ai diritti umani nei loro vari aspetti (Consiglio d'Europa); supporto al Comitato nazionale per i diritti dell'uomo; coordinamento interno al Ministero in materia di diritti umani; rapporti con le ONG attive nel campo dei diritti umani; gruppi di lavoro sui diritti dell'uomo in ambito PESC;

Ufficio III (Processo G8 e organizzazioni internazionali a carattere universale. Sfide globali): tematiche politiche inerenti al processo G8; Movimento Paesi non allineati; lotta ai fenomeni illegali transnazionali, con particolare riguardo al terrorismo, alla criminalità organizzata e al narcotraffico; gruppi di lavoro sulle sfide globali in ambito PESC, attività dell'ONU sulle sfide globali;

Ufficio IV (Sicurezza politico militare): Alleanza atlantica: Consiglio atlantico, Comitato militare, Consiglio euro-atlantico di partenariato, Consiglio permanente congiunto NATO-Russia, Commissione NATO-Ucraina; aspetti operativi della dimensione europea di sicurezza e difesa; UEO;

Ufficio V (Disarmo e controllo degli armamenti. Non proliferazione): armi nucleari, batteriologiche e chimiche e armamenti convenzionali: politiche in materia di disarmo, controllo degli armamenti, non proliferazione e CSBM, nel quadro soprattutto delle Nazioni Unite, della Conferenza del disarmo, dell'Unione europea e delle organizzazioni regionali; coordinamento delle iniziative nel quadro del fondo per lo sminamento umanitario; raccordo con l'Ufficio VII per le attività di disarmo NBC affidate per legge all'Autorità nazionale; raccordo con la Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale, per le implicazioni politiche delle sue attività di concertazione internazionale e di applicazione delle normative UE e nazionali, in materia di controlli sui trasferimenti di materiali d'armamento, a duplice uso e sensibili; raccordo con la Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e con la Direzione generale per l'integrazione europea in materia di politica europea degli armamenti (COARM e POLARM);

Ufficio VI (OSCE): presidenza in esercizio e segretariato; Consiglio permanente; Odihr - dimensione umana - monitoraggio elettorale; Alto commissario per le minoranze nazionali; Foro di cooperazione per la sicurezza; CSBM - documento di Vienna; diplomazia preventiva e gestione delle crisi; Corte di conciliazione e arbitrato; Assemblea parlamentare OSCE; gruppi di lavoro su OSCE in ambito PESC;

Ufficio VII (Ufficio dell'Autorità Nazionale per l'attuazione delle Convenzioni sul disarmo nucleare, batteriologico e chimico - NBC): rapporti con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche e compiti di cui alle leggi n. 496/1995 e n. 93/1997, con particolare riferimento al ricevimento delle ispezioni internazionali; rapporti con l'Organizzazione del CTBT, gestione del Centro nazionale dati e compiti di cui alla legge n. 484/1998; compiti di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei dicasteri, enti e entità nazionali nelle materia regolate dalla Convenzione per il bando delle armi chimiche e dalla Convenzione per il

bando degli esperimenti nucleari; attuazione della Convenzione per la proibizione della armi batteriologiche e tossiniche.

Art. 13.

Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale

La Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale è articolata in otto uffici, con le funzioni di seguito indicate.

Ufficio I (Attività economico-finanziaria multilaterale): Organizzazioni internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e commerciale (OCSE, OMC, UNCTAD, ITC); assetti istituzionali delle organizzazioni internazionali di sviluppo economico e finanziario (Istituzioni finanziarie internazionali, comprese le Banche regionali di sviluppo, UNCTAD); accordi sui prodotti di base e organizzazioni internazionali nei settori dei trasporti marittimi, aerei e delle attività turistiche; settore economico delle Nazioni Unite, agenzie specializzate ed altre organizzazioni internazionali nel settore economico;

Ufficio II (Questioni del debito internazionale e politica assicurativa del commercio estero): Club di Parigi; Accordi bilaterali di ristrutturazione debitoria; legge 25 luglio 2000, n. 209; SACE; partecipazione alla Commissione permanente del CIPE in materia di Commercio estero per le tematiche attinenti alla SACE; Mediocredito Centrale; Consensus;

Ufficio III (Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano): promozione e coordinamento, d'intesa con il Ministero per il commercio estero, di iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti stranieri in Italia; rapporti con ICE, SIMEST, FINEST, Camere di Commercio in Italia ed all'estero, associazioni imprenditoriale e bancarie; concertazione interistituzionale nel settore della partecipazione delle aziende italiane alle gare internazionali per l'esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi, partecipazione alla Commissione permanente del CIPE in materia di commercio estero; mostre e fiere in Italia ed all'estero, esposizioni registrate e riconosciute; Gruppo fiere dell'Unione europea, BIE; rapporti con gli enti italiani incaricati dalla regolamentazione degli investimenti stranieri in Italia;

Ufficio IV (Attività economiche relative ai materiali d'armamento ed ai controlli sui trasferimenti dei beni e delle tecnologie a duplice uso e sensibili): sostegno alla internazionalizzazione e alla ristrutturazione dell'industria della difesa; coproduzioni internazionali di materiali di armamento; indirizzi generali; Comitato Difesa-Industria. Con il concorso della Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani, partecipa alla concertazione internazionale in seno ai diversi fori ed intese multilaterali in vario modo rilevanti in materia di controllo sui trasferimenti di materiali e tecnologie a duplice uso e sensibili; concorre, altresì, attraverso il Comitato consultivo interministeriale di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 89, all'applicazione nazionale della normativa UE in materia di controlli su detti trasferimenti;

Ufficio V (Protezione proprietà intellettuale. Ufficio del Delegato per gli accordi sulla proprietà intellettuale): Comitato consultivo permanente per il diritto dell'autore; Comitato permanente per il coordinamento delle attività di prevenzione e repressione della pirateria audiovisiva e dei programmi per elaboratori elettronici; Ufficio italiano brevetti e marchi industriali; Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale; Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale e sue relazioni con l'OMC per gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale (TRIPS); Ufficio europeo dei brevetti; Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno;

Ufficio VI (Energia. Spazio. Cooperazione scientifica e tecnologica. Società dell'informazione,): energia convenzionale; questioni nucleari; cooperazione scientifica e tecnologica; spazio; politiche audiovisive; tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; società dell'informazione; materiali avanzati;

Ufficio VII (Tematiche G7/G8): attività di preparazione dei Vertici dei Capi di Stato e di Governo, sia per i settori di competenza della Direzione generale, sia, in raccordo con le altre Direzioni generali, per le questioni di diretta competenza di queste ultime;

Ufficio VIII (Ambiente e sviluppo sostenibile): ambiente; sviluppo sostenibile e fonti rinnovabili di energia.

La Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale sovrintende, ai sensi dell'art. 6; comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, all'attività dell'Unità per le autorizzazioni di materiali d'armamento (UAMA) di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, la cui struttura è disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio n. 125 del 15 dicembre 1994.

Art. 14.

Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale

La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale è articolata in sei uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Promozione della lingua italiana): iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero; editoria; promozione all'estero del libro italiano; diffusione all'estero di materiale librario, didattico e audiovisivo; convegni sulla lingua italiana e rapporti con i media radiotelevisivi; certificazione della conoscenza della lingua italiana; rete dei lettorati e delle cattedre di italiano presso le università straniere; contributi alle università straniere per cattedre di italianistica; forma-

zione e aggiornamento dei lettori e dei docenti stranieri di italiano; Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero;

Ufficio II (Promozione culturale. Istituti italiani di cultura): eventi espositivi, spettacoli e convegni in materia culturale e artistica; progetti speciali e turismo culturale; spese in Italia e finanziamenti alle rappresentanze diplomatiche e consolari per manifestazioni culturali; istituti di cultura; definizione della rete e degli organici, coordinamento ed indirizzo delle attività, proposte di nomina dei direttori ai sensi dell'art. 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, gestione del personale di cui all'art. 14, comma 6, art. 16 e art. 17 della legge n. 401/1990, approvazione dei bilanci, erogazione dei contributi;

Ufficio III (Promozione e cooperazione culturale e scientifica multilaterale. Recupero opere d'arte): attività di promozione e cooperazione nel quadro degli accordi culturali e degli accordi scientifici multilaterali; organismi multilaterali, cooperazioni regionali; Commissione nazionale italiana per l'UNESCO; tutela del patrimonio culturale ed artistico; recupero delle opere d'arte illecitamente esportate;

Ufficio IV (Istituzioni scolastiche italiani all'estero): scuole statali e private italiane all'estero; commissioni d'esame; sezioni italiane presso scuole straniere, internazionali ed europee; accordi in materia scolastica; definizione del contingente del personale della scuola in servizio all'estero; reclutamento, gestione e trattamento economico del personale della scuola all'estero e dei lettori; personale supplente e personale a contratto della scuola; questioni giuridiche e contenzioso; formazione e aggiornamento del personale della scuola; amministrazione del personale del Ministero della pubblica istruzione collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri; rapporti con le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale della scuola in servizio all'estero, d'intesa con la Direzione generale per il personale; gestione del patrimonio demaniale delle scuole; contributi a scuole non statali e ad enti e istituzioni scolastiche stranieri;

Ufficio V (Collaborazione culturale e scientifica bilaterale): ricerca scientifica e tecnologica; coordinamento e gestione della rete degli addetti scientifici, progetti ed iniziative per la sua valorizzazione; esecuzione e monitoraggio dei programmi bilaterali di collaborazione scientifica e tecnologica; progetti, convegni e manifestazioni per la promozione della scienza e della tecnologia italiana; iniziative di sostegno dell'internazionalizzazione della ricerca in collaborazione con gli enti di ricerca nazionali ed università; viaggi e soggiorni in Italia e all'estero di studiosi e ricercatori; esecuzione dei programmi bilaterali di collaborazione culturale; missioni archeologiche;

Ufficio VI (Cooperazione interuniversitaria. Borse di studio e scambi giovanili. Titoli di Studio): rapporti con università ed istituti di istruzione superiore; borse di studio in favore di cittadini stranieri e di italiani residenti all'estero; borse di studio in favore di cittadini italiani offerte da Governi stranieri; scambi socio-culturali giovanili; istituzioni scolastiche straniere in Italia; accordi in materia di reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

Art. 15.

Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie

La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie è articolata in sette uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Politiche per gli Italiani nel mondo): politiche per gli italiani nel mondo: coordinamento ed indirizzo delle politiche; proposte legislative; rapporti con i COMITES ed il CGIE; contributi ed enti, associazioni e comitati aventi carattere assistenziale; assistenza diretta ai connazionali all'estero; servizi elettorali; anagrafe consolare; assistenza fiscale;

Ufficio II (Iniziative per la promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane nel mondo): servizi di promozione linguistica e scolastica; attività sociali, scolastiche, informative, ricreative e rapporti con la RAI International; questioni di formazione professionale; Fondo sociale europeo in raccordo con la Direzione generale per l'integrazione europea;

Ufficio III (Affari consolari): stato civile; cittadinanza; naturalizzazione; servizio militare, passaporti, patenti di guida, questioni di sicurezza sociale; questioni consolari inerenti alla navigazione;

Ufficio IV (Cooperazione giudiziaria internazionale, questioni legali, tutela e protezione dei cittadini italiani all'estero): tutela e protezione dei cittadini italiani all'estero: ricerche di connazionali; prestiti con promessa di restituzione e rimpatri consolari, rimpatri sanitari, profughi italiani, traslazione salme, visite mediche fiscali, assistenza ai familiari di detenuti italiani all'estero, legalizzazioni, successioni, pensioni di guerra; sottrazione internazionale di minori; cooperazione giudiziaria internazionale civile e penale; estradizioni; trasferimento dei detenuti; rogatorie civili e penali; comunicazione di arresti; notifiche civili, penali ed amministrative; trasmissione di atti extragiudiziari;

Ufficio V (Politiche migratorie e dell'asilo): questioni giuridiche ed amministrative inerenti ai cittadini stranieri in Italia; questioni inerenti all'asilo, ai rifugiati, alla protezione degli stranieri, ed alle adozioni internazionali; cooperazione multilaterale nel campo sociale e migratorio; collaborazione con le competenti Direzioni geografiche per quanto concerne gli accordi bilaterali in materia migratoria; analisi dei flussi migratori a livello globale e regionale ed elaborazione di politiche migratorie; programmazione dei flussi migratori;

Ufficio VI (Centro visti): norme per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri in Italia; regime dei visti; concessione dei visti di ingresso;

Ufficio VII (Voto all'estero): attuazione del diritto di voto all'estero ai sensi della legge 27 dicembre 2001,

n. 459 (elezioni politiche e referendum popolari), coordinamento degli adempimenti assegnati agli uffici all'estero e dei rapporti con le altre amministrazioni interessate; elezioni del Parlamento europeo, coordinamento delle relative attività; elezioni del CGIE e dei COMITES; applicazione delle agevolazioni di viaggio per gli elettori che si recano a votare in Italia in occasione di qualunque tipo di consultazione elettorale.

Art. 16.

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, è articolata in tredici uffici, oltre l'Unità tecnica centrale e l'Unità di valutazione, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I: linee di cooperazione e politiche di settore; formazione del bilancio e programmazione finanziaria; statistiche, studi, banca-dati e informazione; cooperazione decentrata; relazioni al Parlamento;

Ufficio II: rapporti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo con le Organizzazioni internazionali (regionali e universali) non finanziarie;

Ufficio III: iniziative nei paesi e per le popolazioni in via di sviluppo dell'Europa, del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, in raccordo con la competente Direzione generale geografica;

Ufficio IV: iniziative nei paesi e per le popolazioni in via di sviluppo dell'Africa sub-Sahariana, in raccordo con la competente Direzione generale geografica;

Ufficio V: iniziative con i paesi e le popolazioni in via di sviluppo dell'Asia, dell'Oceania e delle Americhe, in raccordo con le competenti Direzioni generali geografiche;

Ufficio VI: interventi umanitari e di emergenza e aiuti alimentari;

Ufficio VII: verifica dell'idoneità e concessione di contributi a favore delle organizzazioni non governative; verifica dello status giuridico, economico e previdenziale dei volontari e cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative;

Ufficio VIII: cooperazione finanziaria e sostegno all'imprenditoria privata e alla bilancia dei pagamenti dei paesi in via di sviluppo, ivi compresi i crediti d'aiuto ai fini dell'alleggerimento del debito; rapporti, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, con le Organizzazioni internazionali, Banche e Fondi (regionali e universali) per la cooperazione finanziaria e lo sviluppo; cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'Unione europea, in raccordo con la Direzione generale per l'integrazione europea;

Ufficio IX: formazione in Italia e formazione a distanza mediante l'organizzazione di corsi e concessione di borse di studio in Italia e all'estero; rapporti con gli enti di formazione, ivi compresi i centri di ricerca e le università italiane e straniere;

Ufficio X: consulenza giuridica (pareri, bandi di gara, contratti, ecc.); spese per studi, ricerche e consulenze; attività connesse al contenzioso (ivi compresi gli atti transattivi ed i lodi arbitrali);

Ufficio XI: acquisti e spese di funzionamento della Direzione generale, manutenzione degli immobili di cui all'art. 23, comma 1, lettera *b)*, del decreto del presidente della Repubblica n. 177/1988, nonché delle attrezzature ed il loro inventario, acquisti per iniziative in gestione diretta;

Ufficio XII: questioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri in servizio presso la Direzione generale, ivi compresi i correlati adempimenti contributivi e fiscali; liquidazione e pagamento dello straordinario a favore del personale della Direzione generale; verifica del fabbisogno e accreditamento dei fondi alle rappresentanze all'estero per il funzionamento delle Unità tecniche locali, verifica dei relativi rendiconti; invio in missione del personale in servizio presso la Direzione generale e liquidazione e pagamento dei relativi rimborsi ed indennità;

Ufficio XIII: studi e proposte per la promozione del ruolo della donna nei paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica della cooperazione. Tutela dei minori e dei portatori di handicap nel medesimo contesto;

Unità tecnica centrale: supporto tecnico alle attività della Direzione generale nelle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, gestione e controllo dei programmi; attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo;

Unità di valutazione: valutazioni *in itinere* ed ex-post delle iniziative di cooperazione e retroazione dei risultati.

Art. 17.

Direzione generale per il personale

La Direzione generale per il personale è articolata in sei uffici, oltre l'Unità per i rapporti con le organizzazioni sindacali, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Stato giuridico ed economico del personale): inquadramento nei ruoli; gestione del personale a tempo parziale; rapporti informativi, schede di valutazione, relazioni biennali, commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica; segreteria del Consiglio di amministrazione; problematica relativa alle notifiche del personale all'estero; esperti e personale comandato; collocamenti fuori ruolo ed a disposizione; congedi straordinari e malattie; rimborso spese per visite medico-fiscali all'estero e per accertamenti sanitari; permessi retribuiti; aspettative; provvedimenti disciplinari; onorificenze al personale; riconoscimento delle infermità derivanti da cause di servizio; determinazione del trattamento economico metropolitano fisso ed accessorio; equo indennizzo; indennizzi al personale di cui all'art. 208, decreto del Presidente della Repub-

blica 5 gennaio 1967, n. 18, e segreteria della relativa commissione; pubblicazioni relative al personale del Ministero, in servizio in Italia e all'estero; anagrafe delle prestazioni rese dal personale; elenco dei beneficiari di provvidenze;

Ufficio II (Movimenti e congedi del personale. Personale a contratto): movimenti del personale del Ministero degli affari esteri; congedi ordinari e ferie; passaporti del personale; accreditamenti; personale a contratto; proposte in materia di organici degli uffici all'estero; viaggi di servizio del personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari;

Ufficio III (Trattamento economico all'estero. Rete all'estero): determinazione dei livelli di trattamento economico del personale di ruolo all'estero e del bilancio sul Capitolo 1503; segreteria della Commissione permanente di finanziamento; rete di prima categoria ed organici delle sedi all'estero; rete degli uffici consolari di seconda categoria e relativi contributi; istituzione delle delegazioni diplomatiche speciali; determinazione degli assegni di rappresentanza in base all'art. 171-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967; monitoraggio delle spese di rappresentanza; autorizzazione di spese per particolari esigenze di rappresentanza in base all'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967;

Ufficio IV (Contenzioso del personale e questioni giuridiche): contenzioso del personale; questioni giuridiche nelle materie di competenza della Direzione generale per il personale; proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione; segreteria della commissione di disciplina e segreteria del collegio arbitrale; procedure conciliative; incarichi di studio e convenzioni per studi e ricerche;

Ufficio V (Concorsi e passaggi interni di qualifica. Personale italiano presso organizzazioni internazionali): programmazione delle assunzioni; assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego; bandi di concorso e svolgimento delle relative prove; procedure relative ai passaggi interni di qualifica; promozione delle candidature di personale italiano presso le organizzazioni internazionali e gestione della relativa banca dati; spese per il funzionamento di commissioni;

Ufficio VI (Servizi sociali): organizzazione e gestione dei sevizi sociali in favore del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale e all'estero; informazioni sulle sedi all'estero; assistenza sociale e sanitaria; alloggi a Roma per esigenze di servizio, di cui alla legge 9 marzo 1961, n. 171; rapporti con associazioni, uffici ed enti di interesse generale operanti presso il Ministero degli affari esteri; assicurazioni sanitarie e sulla vita; buoni pasto per il personale; spese casuali;

Unità per i rapporti con le organizzazioni sindacali: cura i rapporti dell'amministrazione con le organizzazioni sindacali; sovraintende all'attuazione della normativa contrattuale; svolge attività di informazione e consulenza nei confronti degli uffici del Ministero e all'estero; provvede al necessario raccordo in materia sindacale con le altre amministrazioni.

Art. 18.

Direzione generale per gli affari amministrativi di bilancio e il patrimonio

La Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio è articolata in sette uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Bilancio, programmazione, cassa): bilancio, programmazione; cassa; recupero crediti erariali; liti ed arbitraggi; proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti la materia di bilancio e le procedure amministrativo contabili;

Ufficio II (Funzionamento degli uffici all'estero): spese di funzionamento degli uffici all'estero e controlli; contabilità attive e conto giudiziale; tariffa consolare; seguiti delle ispezioni amministrative e missioni contabili; CCVT; sospesi di cassa; spese eventuali; consulenze;

Ufficio III (Viaggi di trasferimento, trasporti, missioni): spese viaggi di trasferimento, congedo e missione; trasporto masserizie; delegazioni del Ministro degli affari esteri; spese attinenti alla partecipazione e congressi, convegni e conferenze; spese di funzionamento e di rappresentanza delle delegazioni diplomatiche speciali;

Ufficio IV (Competenze del personale): trattamento economico metropolitano fisso ed accessorio; e trattamento economico all'estero, spettante al personale del Ministero degli affari esteri, di ruolo e non di ruolo, agli esperti ex art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, nonché ad altro personale della pubblica amministrazione ed enti pubblici eventualmente a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri; imposte e ritenute extra-erariali; rilascio di certificati ed altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Ufficio V (Trattamenti di quiescenza e questioni giuridiche): trattamenti di quiescenza; collocamenti a riposo; riscatti, computi, ricongiunzioni a fini pensionistici; riscatti ai fini buonuscita INPDAP; cessione del quinto e piccolo prestito INPDAP; consulenza nelle questioni giuridiche e di contenzioso nelle materie di competenza della Direzione generale;

Ufficio VI (Patrimonio sede centrale. Consegnatario, inventari): gestione e manutenzione del palazzo della Farnesina e delle sedi dipendenti a Roma, delle loro pertinenze, dei mobili, degli impianti e delle attrezzature; consegnatario ed inventari; rapporti con il Provveditorato generale dello Stato; rapporti con il Provveditorato per le opere pubbliche del Lazio; autoparco; ufficiale rogante del Ministero; acquisto di pubblicazioni e funzionamento della tipografia riservata; spese di pubblicità; questioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Ufficio VII (Patrimonio all'estero): costruzione, acquisto, alienazione, locazione e manutenzione delle sedi all'estero e degli immobili adibiti ad istituti di cultura; sorveglianza, arredamento, dotazioni delle sedi all'estero; automezzi delle sedi all'estero; inventari delle sedi all'estero; segreteria del CIMAE; unità tecnica per le sedi all'estero; alloggi per il personale in servizio all'estero; questioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 19.

Servizio stampa ed informazione

Il Servizio stampa ed informazione è articolato in quattro uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Mezzi di informazione italiani): contatti, informazione e documentazione sull'attività di politica estera del Governo per la stampa quotidiana, le agenzie di stampa nazionali e la radiotelevisione, spoglio e distribuzione della stampa quotidiana italiana e dei notiziari delle agenzie di stampa nazionali; assistenza ai corrispondenti italiani residenti all'estero e che si recano all'estero; convenzioni con le agenzie di stampa;

Ufficio II (Mezzi di informazione esteri): contatti, informazione, documentazione ed assistenza ai corrispondenti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa e radiotelevisioni straniere accreditati in Italia; accreditamento dei corrispondenti stranieri in Italia; visite in Italia di giornalisti stranieri; spoglio e distribuzione della stampa estera e dei notiziari delle agenzie di stampa straniere; determinazione dei finanziamenti per le spese delle rappresentanze all'estero;

Ufficio III (Mezzi di informazione periodici, editoria e informazione): contatti, informazione, documentazione e assistenza ai corrispondenti della stampa periodica italiana spoglio e distribuzione della stampa periodica italiana; coordinamento della diffusione dell'informazione alle rappresentanze all'estero; iniziative editoriali e di informazione; gestione dell'informazione sull'attività del Ministero tramite Internet e segreteria del relativo comitato di redazione; abbonamenti ad agenzie di stampa, quotidiani, periodici e acquisto di pubblicazioni per gli uffici del Ministero e le rappresentanze all'estero;

Ufficio IV (Relazioni con il pubblico): organizzazione e gestione dei rapporti con l'utenza, a norma dell'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 20.

Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati

Il Servizi del contenzioso diplomatico e dei trattati è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Affari bilaterali): assistenza giuridica nei negoziati diretti alla conclusione di accordi bilaterali; applicazione, modificazione e cessazione di efficacia degli accordi bilaterali; soluzione diplomatica dei contenziosi insorti nell'applicazione e nell'interpretazione degli accordi bilaterali; consulenza giuridica per le questioni bilaterali; depositario degli originali degli accordi bilaterali di cui l'Italia è parte contraente;

Ufficio II (Affari multilaterali): assistenza giuridica nei negoziati diretti alla conclusione di accordi multilaterali, nonché di accordi di sede tra l'Italia e gli organismi internazionali; questioni attinenti ai diritti umani; consulenza giuridica per le questioni multilaterali e per quelle riguardanti le organizzazioni internazionali; depositario degli originali o di copia degli accordi multilaterali di cui l'Italia è parte contraente;

Ufficio III (Agente del Governo italiano dinanzi alle Corti internazionali): rappresentanza dello Stato italiano nei giudizi; istruzione delle cause, in raccordo con la Direzione generale per l'integrazione europea qualora si tratti di cause dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea; reperimento degli esperti per incarichi di consulenza; coordinamento con le altre Amministrazioni ai fini della difesa in giudizio dello Stato.

Art. 21.

Servizio storico, archivi e documentazione

Il Servizio storico, archivi e documentazione è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Studi): raccolta ed elaborazione di materiale storico-diplomatico per la trattazione di questioni di politica estera di interesse contemporaneo; elaborazione di sintesi di informazione; diario degli avvenimenti relativi all'attività dell'amministrazione;

Ufficio II (Archivio storico-diplomatico): conservazione, riordinamento, catalogazione e inventariazione della documentazione di rilevante interesse storico-diplomatico contenuta nei fondi archivistici già classificati e degli originali degli atti internazionali; servizio al pubblico esterno, gestione sala studi, rapporti diretti con gli studiosi, le istituzioni culturali e le rappresentanze diplomatiche estere interessate; partecipazione alle organizzazioni internazionali del settore archivistico storico e alle loro riunioni periodiche;

Ufficio III (Biblioteca): raccolta di opere di consultazione generale, di testi e pubblicazioni necessari all'attività delle direzioni generali e dei servizi e di pubblicazioni relative ai problemi ed ai rapporti internazionali: pubblicazione di rassegne e bollettini bibliografici; servizio al pubblico.

Art. 22.

Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra

Il Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Informatica): erogazione e gestione di beni e servizi informatici presso l'amministrazione cen-

trale e gli uffici all'estero; assistenza, monitoraggio e sviluppo delle procedure informatiche; sicurezza sistemi; corsi di formazione e specialistici;

Ufficio II (Comunicazioni, sicurezza e innovazione): sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dei sistemi per la cifra di Stato; relative politiche di sicurezza; acquisto di beni e servizi; attività di formazione per la cifra e la sicurezza;

Ufficio III (Corriere diplomatico): spedizione e trasporto della corrispondenza diplomatica fra il Ministero e gli uffici all'estero; viaggi di corriere accompagnato; apertura e chiusura delle bolgette diplomatiche; smistamento ed inoltro della corrispondenza.

Art. 23.

Istituto diplomatico

L'Istituto diplomatico è articolato in due uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I (Programmazione e pianificazione dei modelli formativi): programmazione e pianificazione dei corsi per le diverse professionalità del Ministero degli affari esteri; formazione per aspiranti alla carriera diplomatica ed all'impiego presso organizzazioni internazionali; formazione internazionalistica per altre amministrazioni, sia centrali che locali, in vista di compiti da svolgere all'estero;

Ufficio II (Organizzazione e gestione dei corsi): gestione organizzative e finanziaria dell'attività formativa; valutazione, verifica e certificazione della formazione; questioni giuridiche ed amministrative.

Art. 24.

Abrogazioni

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto 23 aprile 2001 del Ministro degli affari esteri.

Art. 25.

Entrata in vigore

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Le disposizioni in esso contenute avranno attuazione a partire da tale data.

Roma, 18 febbraio 2003

Il Ministro: FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2003
Registro n. 3, foglio n. 185

03A05354

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2003.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1998/2005, 1° aprile 2001/2008, 1° aprile 2002/2009 e 1° ottobre 2002/2009 relativamente alle semestralità con decorrenza 1° aprile 2003 e scadenza 1° ottobre 2003.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 472968/351 del 24 settembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° ottobre 1998, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 10.062.437.563,16;

n. 011435/372 del 26 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° aprile 2001, attualmente in circolazione per l'importo di € 10.017.000.000,00;

n. 006410/379 del 22 marzo 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° aprile 2002, attualmente in circolazione per l'importo di € 14.179.800.000;

n. 13384 del 28 ottobre 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° ottobre 2002, attualmente in circolazione per l'importo di € 14.340.000.000,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° aprile 2003 e scadenza 1° ottobre 2003;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° aprile 2003, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale

lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° ottobre 2003, è accertato nella misura del:

1,35% per i C.C.T. 1° ottobre 1998/2005 (codice titolo IT0001263851), cedola n. 10;

1,35% per i C.C.T. 1° aprile 2001/2008 (codice titolo IT0003097109), cedola n. 5;

1,35% per i C.C.T. 1° aprile 2002/2009 (codice titolo IT0003263115), cedola n. 3;

1,35% per i C.C.T. 1° ottobre 2002/2009 (codice titolo IT0003384903), cedola n. 2.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessive € 656.089.707,11 così ripartiti:

€ 135.842.907,11 per i C.C.T. 1° ottobre 1998/2005 (codice titolo IT0001263851);

€ 135.229.500,00 per i C.C.T. 1° aprile 2001/2008 (codice titolo IT0003097109);

€ 191.427.300,00 per i C.C.T. 1° aprile 2002/2009 (codice titolo IT0003263115);

€ 193.590.000,00 per i C.C.T. 1° ottobre 2002/2009 (codice titolo IT0003384903),

e faranno carico capitolo 2216 (unità revisionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2003

Il direttore: CANNATA

03A05339

DECRETO 15 aprile 2003.

Emissione e modalità di cessione delle serie speciali di monete, millesimo 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la deliberazione del 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2002, coniate nel predetto anno;

Ritenuto di dover disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2002 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: 1, 2, 5, 10, 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle serie speciali per collezionisti, millesimo 2002, è determinato in euro 582.000,00 pari a 150.000 serie.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 2002 con le modalità e alle condizioni di seguito indicate:

direttamente presso l'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Sezione Zecca - via Principe Umberto, 4 - Roma;

tramite prenotazione con lettera indirizzata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Sezione Zecca - via Principe Umberto, 4 - 00185 Roma; per fax al n. 06/85083729 dell'Istituto medesimo; al sito internet www.IPZS.it

Il pagamento delle monete prenotate può essere effettuato in contrassegno per acquisti compresi fino a 10 serie.

Per le prenotazioni superiori alle 10 serie e per tutti gli ordinativi dall'estero, il pagamento deve essere effettuato anticipatamente con bonifico bancario sul conto n. 11000 in essere presso la Banca Popolare di Sondrio - ABI 5696 - CAB 3200 (dall'estero: codice swift POSO IT 22) - Agenzia Roma 11 - via Carlo Alberto, 6/A - Roma.

Prezzo di vendita al pubblico, I.V.A. inclusa, per acquisti unitari:

da 1 a 1.000 serie: € 20,00;

da 1.001 a 2.000 serie: € 19,60.

Le suddette serie possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 pezzi per ogni acquirente, con l'opzione per l'acquisto di ulteriori 2.000 pezzi, con lo sconto del 2%, che potrà essere concessa, con equa ripartizione, in base alle disponibilità residue.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare, al Ministero dell'economia e delle finanze, due esemplari della suddetta serie da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2003

Il direttore generale: SINISCALCO

03A05344

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° agosto 2002 al 30 settembre 2002 nella provincia di Brindisi;

piogge persistenti dal 1° agosto 2002 al 10 ottobre 2002 nella provincia di Bari;

piogge persistenti dal 15 agosto 2002 al 30 settembre 2002 nella provincia di Taranto;

piogge persistenti dal l5 agosto 2002 al 15 ottobre 2002 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185; nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Bari:

piogge persistenti dal 1° agosto 2002 al 30 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio del comune di Gravina in Puglia;

piogge persistenti dal 1º agosto 2002 al 10 ottobre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Adelfia, Canosa di Puglia, Capurso, Casanassima, Minervino Murge, Mola di Bari, Monopoli, Noicattaro, Rutigliano, Valenzano;

piogge persistenti dal 1º agosto 2002 al 30 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna, Villa Castelli;

piogge persistenti dal 1º agosto 2002 al 30 settembre 2002- provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)* nel territorio del comune di: Ostuni;

Foggia:

piogge persistenti dal 1º agosto 2002 al 30 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Apricena, Ascoli Satriano, Carpino, Castelnuovo della Daunia, Chieuti, Mattinata, Rignano Garganico, San Marco in Lamis, Torremaggiore, Vieste;

piogge persistenti dal 15 agosto 2002 al 15 ottobre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Apricena, Carapelle, Celenza Valfortore, Cerignola, Foggia, Lucera, Ordona, Orta Nova, San Severo, Sannicandro Garganico, Volturara Appula;

piogge persistenti dal 15 agosto 2002 al 15 ottobre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Apricena, Lucera, Sannicandro Garganico;

Taranto:

piogge persistenti dal 15 agosto 2002 al 30 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella;

piogge persistenti dal 15 agosto 2002 al 30 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Castellaneta, Grottaglie;

piogge persistenti dal 15 agosto 2002 al 30 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Lizzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 15 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A05296

DECRETO 15 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Genova e Imperia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 19 settembre 2002 al 21 settembre 2002 nella provincia di Genova;

grandinate 24 settembre 2002 nella provincia di Imperia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Genova:

grandinate del 19 settembre 2002, del 21 settembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, nel territorio del comune di Ne;

Imperia:

grandinate del 24 settembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *c)* e comma 2-*bis* nel territorio dei comuni di Bordighera, Perinaldo, Seborga, Soldano, Vallebona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A05297

DECRETO 15 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Latina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 258, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 9 luglio 2002 al 30 novembre 2002 nella provincia di Latina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Latina:

piogge persistenti dal 9 luglio 2002 al 30 novembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Aprilia, Cori, Sabaudia, Pontinia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A05298

DECRETO 15 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Rimini.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 258, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1º dicembre 2002 all'11 gennaio 2003 nella provincia di Rimini;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Rimini:

piogge persistenti dal 1º dicembre 2002 all'11 gennaio 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A05299

DECRETO 16 aprile 2003.

Integrazione al decreto direttoriale 12 marzo 2003 relativo alla modificazione del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata Valpolicella e Recioto della Valpolicella» in data 18 luglio 1995, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche - ed il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per le tipologie «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella»;

Vista la ulteriore richiesta del sopracitato Consorzio, presentata in data 18 luglio 1995, intesa ad ottenere la sospensione delle procedure di riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella» ed il prosieguo dell'*iter* istruttorio riguardante unicamente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», comprensivo delle due tipologie sopramenzionate;

Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere della regione Veneto;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» formulati dal Comitato stesso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2002;

Viste le osservazioni formulate dalla sezione amministrativa del Comitato nazionale tutela vini con nota n. 1554/CV del 6 settembre 2002 relativa alle previsioni di cui all'art. 2, comma 2, del disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2002;

Vista la nota della regione Veneto n. 557 del 27 gennaio 2003, con la quale, sentito il parere del «Consorzio tutela vino Valpolicella», è stato proposto ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 1992 recante «Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine» di prevedere, per un periodo massimo di dieci anni, la possibilità, per i vigneti già iscritti all'albo della denominazione di origine controllata di produrre vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella»;

Viste le osservazioni formulate dalla «Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore» in merito alla possibilità di poter adeguare la base ampelografica di cui all'art. 2, comma 2, secondo le norme previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992;

Vista la nota del «Consorzio tutela vino Valpolicella» del 7 marzo 2003, con la quale, attesa la necessità, da parte dei produttori, di veder pubblicato il decreto direttoriale di modifica di che trattasi e al fine di consentire agli stessi di procedere alle operazioni d'impianto dei vigneti, è stato richiesto di sospendere la deroga di cui sopra in attesa che il Ministero abbia esperito i propri accertamenti;

Visto il decreto direttoriale 12 marzo 2003 relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2003;

Visto il parere della Commissione CEE in merito alle norme previste nell'allegato VI punto B), commi 1, 2 e 3 del regolamento CE n. 1493/99;

Ritenuto di doversi procedere alla integrazione dell'art. 2, comma 2 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella» secondo il testo appresso specificato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valpolicella», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2003 è modificato come segue:

«Art. 2. — *(Omissis).*

2. «La base ampelografica dei vigneti, gia iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini "Valpolicella", deve essere adeguata entro la decima vendemmia compresa, a partire dalla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

È consentito che, in ambito aziendale la base ampelografica dei vigneti possa essere adeguata parzialmente purché tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella stabilita dal presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza del presente disciplinare di produzione i vigneti di cui sopra iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini "Valpolicella", potranno usufruire della denominazione medesima.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti, di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato agricoltura della regione Veneto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A05341

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Bertrand.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 7 luglio 1990, con il quale la S.p.a. Filati Bertrand è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario il dott. Vitaliano De Gennaro;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Bertrand finanziaria in data 19 novembre 1990, S.p.a. Finanziaria tessile Bertrand in data 19 novembre 1990, S.p.a. Nova Edil in data 17 dicembre 1996, S.r.l. Acero in data 21 ottobre 1997, con la preposizione ad esse del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Filati Bertrand ed alle imprese collegate S.p.a. Bertrand finanziaria, S.p.a. Finanziaria tessile Bertrand, S.p.a. Nova Edil, S.r.l. Acero, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Gentile, nato a Raffadali (Agrigento) l'11 novembre 1959.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04481

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Servola.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza dei Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 luglio 1992, con il quale la S.p.a. Altiforni e Ferriere di Servola, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'avv. Giampaolo De Ferra;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 novembre 1992, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla impresa del gruppo: S.p.a. Trasporti Servizi Triestini,

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 agosto 1994, con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate è nominato il collegio commissariale composto da: avv. Giampaolo De Ferra, ing. Pinangelo Fanchiotti, dott. Franco Asquini;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Altiforni e Ferriere di Servola ed alla impresa collegata: S.p.a. Trasporti Servizi Triestini, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marina Vienna, nata a Udine il 25 giugno 1963.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro di imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04482

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Morteo.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza dei Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 6 dicembre 1995, con il quale la S.p.a. Morteo Industrie, è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il dott. Alessandro Braja, il dott. Alfio La Manna e il dott. Marco Macciò;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Interagent in data 19 febbraio 1996, S.p.a. Sice in data 19 febbraio 1996, S.r.l. Galleria Orti Sauli in data 17 maggio 1996, S.r.l. Interel in data 17 maggio 1996, S.r.l. Corum Italia in data 4 febbraio 1997, S.p.a. Fimar Invest in data 9 agosto 1996, S.p.a. Ilmet Industriale in data 4 febbraio 1997, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Morteo Industrie ed alle imprese collegate: S.p.a. Interagent, S.p.a. Sice, S.r.l. Galleria Orti Sauli, S.r.l. Interel, S.r.l. Corum Italia, S.p.a. Fimar Invest, S.p.a. Ilmet Industriale, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alberto Alberti, nato a Genova il 17 luglio 1950.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04483

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Safau.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza dei Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 novembre 1981, con il quale la S.p.a. Safau, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'ing. Luciano Dori;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Siderurgica Landini in data 12 gennaio 1982; S.p.a. Docks Siderurgici in data 9 febbraio 1982; S.p.a. S.I.R.T. in data 9 febbraio 1982, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 aprile 1985 con il quale il dott. Franco Asquini è stato nominato commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle predette società, in sostituzione del precedente commissario dimissionario;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Safau ed alle imprese collegate S.p.a. Siderurgica Landini, S.p.a. Docks Siderurgici, S.p.a. S.I.R.T., è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marina Vienna, nata a Udine il 25 giugno 1963.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04484

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Cavirivest.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza dei Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 marzo 1992, con il quale la S.p.a. Cavirivest, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario il dott. Elio Eros Salvador;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 giugno 1992 con il quale nella procedura sopra citata è stato nominato commissario, in sostituzione del dott. Elio Eros Salvador, il dott. Luigino Ruffini;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla impresa del gruppo S.p.a. Cavirivest Holding in data 17 febbraio 1993 con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per il capogruppo;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato, coevo decreto, ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Cavirivest ed all'impresa collegata S.p.a. Cavirivest Holding sono nominati commissari liquidatori i signori avv. Ignazio Abrignani nato a Marsala il 21 marzo 1958, avv. Raffaele Cappiello, nato a Roma il 17 settembre 1968, il dott. Mario Ricciotti, nato a Roma il 28 agosto 1947.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04485

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Cogolo.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - il 14 dicembre 2002, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 20 luglio 1989 con il quale la S.p.a. Cogolo Udine è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato un collegio commissariale composto dai signori dott. Franco Asquini, dott. Giacomo Zunino e il prof. Giuseppe Ratti;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. PRO.TE.CO. in data 20 luglio 1989, S.p.a. Concerie Cogolo in data 20 luglio 1989, S.p.a. Cogolo Engineering in data 20 luglio 1989, S.p.a. Cogolo Pescara in data 2 ottobre 1989, S.p.a. Cogolo Torino in data 31 ottobre 1989, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 agosto 1994 con il quale nel collegio commissariale delle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate è nominato commissario, in sostituzione del prof. Giuseppe Ratti, il rag. Dino Perticucci;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Cogolo Udine ed alle imprese collegate S.p.a. PRO.TE.CO., S.p.a. Concerie Cogolo, S.p.a. Cogolo Engineerin, S.p.a. Cogolo Pescara, S.p.a. Cogolo Torino, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marina Vienna, nata a Udine il 25 giugno 1963.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04486

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Cotorossi.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica -

serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 marzo 1980 con il quale la S.p.a. Cotonificio Rossi è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Rossi Sud in data 10 maggio 1980, S.p.a. Manifattura di Travesio in data 10 maggio 1980, S.p.a. Prima Manifattura Veneta di Medicazione Antisettica G. Pozzani in data 1° agoso 1980;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 marzo 1982 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate è nominato commissario l'avv. Carlo Rinaldini;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato, coevo decreto, ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Cotonificio Rossi ed alle imprese collegate S.p.a. Rossi sud, S.p.a. Manifattura di Travesio, S.p.a. Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani sono nominati commissari liquidatori i signori avv. Ignazio Abrignani, nato a Marsala il 21 marzo 1958, avv. Raffaele Cappiello, nato a Roma il 17 settembre 1968, il dott. Mario Ricciotti, nato a Roma il 28 agosto 1947.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04487

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Sipa.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - Serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 6 dicembre 1994, con il quale la S.p.a. S.I.P.A. Società italiana prodotti alimentari, è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari: l'avv. Massimo Confortini, il dott. Antonio Franchi e l'avv. Luigi Bellazzi;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Finsipa in data 7 dicembre 1994, S.p.a. Arena Finanziaria in data 7 dicembre 1994, S.p.a. Agricola Sabbioni in data 7 dicembre 1994, S.r.l. L.I.S.C.A. Lavorazioni Industriali Sottoprod. Carne in data 3 marzo 1995, S.p.a. S.A.M. Società Agricola Molisana in data 12 maggio 1995; S.r.l. San Zeno in data 22 giugno 1995, S.r.l. Polfin in data 22 giugno 1995, S.r.l. Lomellina Prima in data 22 giugno 1995, S.r.l. Gelsomino in data 22 giugno 1995, S.r.l. La Primula in data 22 giugno 1995, S.r.l. Food Factoring in data 22 giugno 1995, S.r.l. Azienda Agricola King in data 22 giugno 1995, S.r.l. Agrico in data 29 novembre 1995, Cooperativa Primavera Allevamenti e Servizi Agrozootecnici, in data 2 maggio 1997, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visti i successivi decreti in data 11 gennaio 1995, 29 novembre 1995, 12 aprile 2000 con i quali il collegio commissariale è stato successivamente modificato, assumendo l'attuale composizione: dott. Antonio Franchi, avv. Franco Neppi e dott. Donato Fatica;

Ritenuto di mantenere la composizione collegiale dell'organo commissariale in ragione della preposizione allo stesso ad altra procedura di amministrazione straordinaria a norma della sopra richiamata disposizione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002.

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. S.I.P.A. Società italiana prodotti alimentari ed alle imprese collegate: S.p.a. Finsipa, S.p.a. Arena Finanziaria, S.p.a. Agricola Sabbioni, S.r.l. L.I.S.C.A. Lavorazioni industriali sottoprod. Carne, S.r.l. S.p.a. S.A.M. Società agricola molisana San Zeno, S.r.l. Polfin, S.r.l. Lomellina Prima, S.r.l. Gelsomino, S.r.l. La Primula, S.r.l. Food Factoring, S.r.l. Azienda agricola King, S.r.l. Agrico, Cooperativa Primavera allevamenti servizi agrozootecnici, sono nominati commissari liquidatori: dott. Riccardo Bonivento, nato a Padova il 20 dicembre 1960, l'avv. Sergio Mancini, nato a Verona il 24 giugno 1925, il dott. Mario Melandri, nato a Tarquinia (Viterbo) il 21 marzo 1946,

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04488

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Keller.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 16 giugno 1994, con il quale la S.p.a. Keller, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario la prof.ssa Maria Martellini;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.p.a. Italrail, in data. 3 agosto 1994; S.p.a. Eurorail, in data 3 agosto 1994; S.p.a. Comind, in data 3 agosto 1994; S.p.a. Sudrail, in data 3 agosto 1994; S.p.A Keller Meccanica, in data. 3 agosto 1994; S.p.a. Hitec Sardegna in data 22 settembre 1994; S.p.a. Keller Veicoli, in data 26 ottobre 1994; S.p.a. Hitec Sicilia, in data 10 ottobre 1995; S.r.l. Consulting, in data 5 maggio 1997, con la preposizione ad esse del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato e coevo decreto ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Keller ed alle imprese collegate: S.p.a. ltalrail, S.p.a. Eurorail, S.p.a. Comind, S.p.a. Sudrail, S.p.A Keller Meccanica, S.p.a. Hitec Sardegna, S.p.a. Keller Veicoli, S.p.a. Hitec Sicilia, S.r.l. Consulting sono nominati commissari liquidatori: il dott. Francolando Marano, nato a Capo d'Orlando (Messina) il 18 settembre 1952, l'avv. Massimo Postiglione, nato ad Angri il 22 agosto 1956, il dott. Luca Voglino, nato a Roma il 6 ottobre 1958.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04489

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Fornara.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, la S.p.a. Dima Simma in data 30 novembre 1993, la S.r.l. Pianelli e Traversa Industrie in data 30 novembre 1993, la S.p.a. H.S. Elettronica Progetti in data 15 gennaio 1994, la S.p.a. Fornara Società Finanziaria e di Partecipazione in data 2 febbraio 1994, la S.p.a. Infos Telematica in data 9 febbraio 1994, la S.p.a. Presafin in data 15 marzo 1994, la S.p.a. Fornara Tecnologie in data 6 aprile 1994, la S.p.a. Teknogamma Factoring in data 9 maggio 1994, la S.r.l. Pardi - Partecipazioni Finanziarie in data 13 giugno 1994, la S.p.a. Teknogamma Leasing in data 17 ottobre 1994; preponendo ad esse un collegio commissariale composto dai signori prof. Flavio Dezzani, l'avv. Vincenzo Nicastro e il dott. Ernesto Ramoino;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso con il Ministro del tesoro in data 15 gennaio 1994, con il quale l'avv. Vincenzo Nicastro, dimissionario, è sostituito nell'incarico in seno al collegio commissariale con il dott. Luciano Pandiani.

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato, coevo decreto, ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Dima Simma, la S.r.l. Pianelli e Traversa industrie, la S.p.a. H.S. Elettronica Progetti, la S.p.a. Fornara Società Finanziaria e di Partecipazione, la S.p.a. Infos Telematica, la S.p.a. Presafin, la S.p.a. Fornara Tecnologie, la S.p.a. Teknogamma Factoring, la S.r.l. Pardi - Partecipazioni Finanziarie, la S.p.a. Teknogamma Leasing; sono nominati commissari liquidatori i signori dott. Dino Bacchetti, nato a Roma il

19 luglio 1970, dott. Stefano Capasso, nato a Napoli il 13 dicembre 1964 avv. Giuliano Amato, nato a Salerno il 22 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04490

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario e vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bergamo.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410 recante il Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1994 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il Consorzio agrario provinciale di Bergamo è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza in data 31 maggio 2002 del tribunale di Bergamo che ha approvato il concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 5, legge n. 410/1999, così come integrato dall'art. 88, comma 2, legge n. 289/2002;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Luigi Rossi, nato a Cremona il 7 agosto 1940 ed ivi residente in via Biazzi n. 1 è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Bergamo per la durata di dodici mesi, per le finalità e con i poteri di cui all'art. 88, legge n. 289/2002.

Il dott. Maurizio Vicentini, nato a Bergamo il 25 maggio 1946 ed ivi residente in via Broseta n. 44, è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bergamo, per la durata di dodici mesi.

Art. 2.

Al commissario e al vice commissario spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

03A05342

DECRETO 10 marzo 2003.

Revoca del decreto 21 dicembre 1990 e nomina del commissario e del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Grosseto.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il Consorzio agrario provinciale di Grosseto è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il certificato del tribunale di Grosseto del 19 febbraio 2003, attestante la mancata presentazione di ricorsi in opposizione e/o contestazione avverso gli atti finali della liquidazione;

Visti il residuo attivo della liquidazione e lo stato dell'esercizio provvisorio del Consorzio e ritenuta sussistente la possibilità di proficua prosecuzione dell'attività consortile, con i connessi benefici in termini di servizi all'agricoltura e di non dispersione del patrimonio aziendale, in armonia con gli obiettivi già indicati dalla legge n. 410/1999;

Ritenuto, quindi, di poter revocare il decreto di liquidazione coatta amministrativa del predetto Consorzio;

Ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 5, legge n. 410/1999, così come modificato dal comma 2 dell'art. 88 della predetta legge n. 289/2002;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 21 dicembre 1990 del Ministero delle politiche agricole e forestali, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Grosseto è stato posto in liquidazione coatta amministrativa è revocato.

Il dott. Luigi Barbieri, nato a Padova il 28 febbraio 1948, domiciliato in Galleria Trieste n. 5 - Padova, è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Grosseto per la durata di dodici mesi, per le finalità e con i poteri di cui all'art. 88, legge n. 289/2002.

Il dott. Mario Lolini, nato a Grosseto il 27 gennaio 1958, domiciliato a Grosseto, via Trappola n. 148 - Principina Mare, è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Grosseto per la durata di dodici mesi.

Art. 2.

Al commissario e al vice commissario spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

03A05343

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 aprile 2003.

Modifica al decreto 20 febbraio 2003 recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto dirigenziale 20 febbraio 2003;

Considerata l'esigenza di consentire l'immatricolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, con le modalità previste dagli articoli 91 e 93 del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto dirigenziale 20 febbraio 2003 è sostituito dal seguente articolo:

Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale.

Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione.

Gli stessi autoveicoli, qualora dismessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente:

al ripristino della loro conformità al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati,

ovvero:

alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.

Roma, 11 aprile 2003

Il capo del Dipartimento: FUMERO

03A05355

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 aprile 2003.

Verifica degli indici di qualità del servizio postale nel secondo semestre 2002.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, in base al quale l'autorità di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo e svolge il controllo di qualità;

Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la s.p.a. Poste Italiane in data 11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000, ed in particolare l'art. 6, che fissa gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e relativi strumenti;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI s.p.a. — metodi, analisi e valutazioni economiche — riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 7 giugno 2001 riguardante la definizione degli indici di qualità del corriere prioritario per l'anno 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2001;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 2 ottobre 2002 concernente la verifica della qualità del servizio postale del corriere interno ordinario e prioritario per l'anno 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002, con la quale sono stati determinati, tra l'altro, gli indici di qualità per l'anno 2002 limitatamente al corriere prioritario;

Esaminato il secondo rapporto semestrale certificato presentato dalla menzionata IZI, relativo al periodo 1° luglio 2002-31 dicembre 2002;

Accertata la regolarità delle procedure adottate dalla società IZI e la validità dei risultati delle verifiche effettuate;

ADOTTA

la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Nel periodo 1° luglio 2002-31 dicembre 2002, relativamente al corriere ordinario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+3	J+4	J+5
parametri di qualità	90,0%	97,0%	99,0%
risultati conseguiti (*)	90,5%	97,2%	99,0%
scostamento	+ 0,5%	+ 0,2%	0,0%

(*) I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 2.

1. Nel periodo 1° luglio 2002-31 dicembre 2002, relativamente al corriere prioritario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	j+1	j+2	j+3
parametri di qualità	80,0%	98,0%	99,0%
risultati conseguiti (*)	81,4%	98,0%	99,4%
scostamento	+ 1,4%	0,0%	+ 0,4%

(*) I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 3.

1. Sulla base dei risultati sopra descritti, la società Poste Italiane, nel secondo semestre 2002, ha rispettato gli indici di qualità del servizio postale previsti.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2003

Il Ministro: GASPARRI

03A05359

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 22352 del 17 marzo 2003 del direttore dell'Ufficio provinciale di Cremona, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente al servizio di pubblicità immobiliare, nel giorno 15 marzo 2003;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Cremona è dipeso dalla partecipazione allo sciopero nazionale indetto dalla CGIL di tutto il personale, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 31 marzo 2003, prot. n. 702, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona, limitatamente al servizio di pubblicità immobiliare nel giorno 15 marzo 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 aprile 2003

Il direttore regionale: ETTORRE

03A05356

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 aprile 2003.

Offerte di servizi X-DSL all'ingrosso da parte della società Telecom Italia e modifiche all'offerta per accessi singoli in modalità flat. (Deliberazione n. 6/03/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della commissione infrastrutture e reti del 15 aprile 2003;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa alla «Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni» (Open Network Provision - ONP);

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla «Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (cd. direttiva accesso);

Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (cd. direttiva quadro);

Vista la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni. Quadro normativo, mercati rilevanti e principi (98/C 265/02), pubblicata nella GUCE C 265 del 22 agosto 1998;

Vista la raccomandazione della Commissione europea relativa all'accesso disaggregato all'anello locale, del 25 maggio 2000, nella GUCE 29 giugno 2000, L 156/44;

Visto il regolamento 2000/0185 (COD) adottato dal Parlamento e dal Consiglio europei in tema di unbundling del local loop il 5 dicembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 «Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» ed in particolare l'art. 6, comma 22;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103 «Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati di servizi di telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 «Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997, recante: «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunica-

zioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1997, n. 283, così come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1997, n. 247 e dalla delibera dell'Autorità n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2000, n. 249;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 5 febbraio 1998 «Determinazioni dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998, recante: «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1998, n. 133;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/98, «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1998;

Vista la delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante: «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

Vista la delibera n. 407/99 del 21 dicembre 1999 recante «Autorizzazione provvisoria alla Telecom Italia S.p.A. per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL»;

Vista la delibera 217/00/CONS recante «Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di accesso ad alta velocità basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla delibera n. 407/99»;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR recante: «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000, n. 73;

Vista la delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000;

Vista la propria delibera n. 10/00/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

Vista la propria delibera n. 13/00/CIR, - «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

Vista la propria delibera 15/00/CIR del 21 dicembre 2000, «Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-DSL di Telecom Italia denominati ring e full business company», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2001;

Vista la propria delibera 3/01/CIR del 22 febbraio 2001, «Integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale l'accesso all'offerta wholesale del servizio di canale virtuale permanente»;

Vista la propria delibera 4/01/CIR del 22 febbraio 2001, «Valutazione della proposta di adempimento di Telecom Italia alle disposizioni della delibera 15/00/CIR»;

Vista la propria delibera n. 15/01/CIR, «Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 18/01/CIR, «Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 25/01/CIR, «Disposizioni in merito all'introduzione nell'offerta di interconnessione di riferimento del servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico Internet», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2002;

Vista la propria delibera n. 4/02/CIR, «Valutazione e richiesta di modifiche dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002;

Vista la propria delibera n. 5/02/CIR, «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione forfettaria per accesso ad Internet di Telecom Italia di cui alla delibera n. 25/01/CIR», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002;

Vista la delibera n. 152/02/CONS concernente le misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 27 giugno 2002;

Vista la propria delibera 9/02/CIR, recante «Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet Service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 2002;

Vista la delibera 219/02/CONS, del 10 luglio 2002, recante «Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet»;

Vista la delibera 350/02/CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 2002;

Vista la delibera 02/03/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia», in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la delibera 03/03/CIR, recante «Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 marzo 2003, n. 68;

Considerati gli impegni presi da Telecom Italia nell'incontro del 20 settembre 2002 relativo all'evoluzione dell'offerta ADSL Wholesale di Telecom Italia;

Vista la proposta di offerta ADSL Wholesale presentata da Telecom Italia in data 30 settembre 2002;

Sentiti l'Associazione italiana Internet Providers (anche in rappresentanza di Assoprovider) e gli operatori Albacom, KPNQWEST, Tiscali, Atlanet, Colt, Edisontel e Wind in data 13 dicembre 2002;

Sentita la società Telecom Italia in data 14 gennaio 2003, 26 febbraio 2003, 4 marzo 2003 e 24 marzo 2003;

Sentita la società Tiscali in data 24 gennaio 2003;

Sentite le associazioni A.I.I.P e Assoprovider in data 27 febbraio 2003;

Sentita la società SEAT Pagine Gialle in data 12 marzo 2003;

Considerato che l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 impone agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete nonché di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Tali accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto;

Considerato che con delibera 407/99 l'Autorità ha rilasciato a Telecom Italia un'autorizzazione provvisoria per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL e che tale autorizzazione provvisoria è subordinata al rispetto di determinate condizioni tra le quali l'obbligo, in ottemperanza al principio di parità di trattamento, che l'offerta di servizi wholesale debba essere trasparente e non discriminatoria, con riferimento alle modalità e ai tempi di fornitura, rispetto a quanto offerto da Telecom Italia alle società controllanti, controllate, collegate e alle proprie divisioni operative e tale da consentire agli operatori che ad essa aderiscono di fornire tempestivamente un servizio di qualità equivalente, a condizioni concorrenziali sul mercato finale;

Considerato che gli obblighi connessi alla fornitura di servizi in tecnologia x-DSL da parte di Telecom Italia sono stati definiti dalla delibera 2/00/CIR e che, in particolare, tali obblighi definiscono il principio, con riferimento ai servizi x-DSL, che le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per l'offerta di servizi wholesale devono essere determinate sulla base del prezzo che Telecom Italia pratica alla clientela finale per l'offerta di equivalenti servizi che utilizzino tecnologie x-DSL, nonché che tale prezzo deve essere depurato dai costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicità e rete di vendita) e i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti);

Considerato che la fornitura al pubblico di un servizio ADSL richiede l'utilizzo di infrastrutture di rete aggiuntive a quelle acquisite con il servizio ADSL Wholesale di Telecom Italia e che la definizione delle condizioni di offerta del servizio ADSL Wholesale deve essere fatta tenendo nella dovuta considerazione tali ulteriori componenti di rete;

Considerato che le infrastrutture di rete aggiuntive al servizio ADSL Wholesale necessarie per la fornitura del servizio finale sono principalmente riconducibili a servizi di connettività IP e che per tali servizi esiste sul mercato una pluralità di offerte;

Considerato che, per la stima del valore dei servizi di connettività IP, l'Autorità ha tenuto conto dei prezzi praticati da Telecom Italia per tali servizi (CDN e servizi di trasporto IP), nonché delle valutazioni espresse nel corso del procedimento dagli altri operatori con riferimento ai costi sostenuti per l'acquisizione di tali servizi;

Considerato che la valutazione del costo dei servizi di connettività IP è stata condotta sulla base di dati sulla diffusione a fine 2002 e prospettica a fine 2003 dei servizi x-DSL, nonché sulla base dei dati acquisiti e delle informazioni disponibili sui costi di tali servizi, ipotizzando dimensioni operative efficienti coerenti con lo stadio di sviluppo del mercato, basate su una quota di mercato pari a circa il 5% del mercato prospettico, coerenti sia con ipotesi di copertura nazionale del servizio, sia con ipotesi di copertura limitata ad alcuni ambiti geografici;

Considerato che, pertanto, tali valutazioni sono suscettibili di variazioni in funzione dell'evoluzione delle dimensioni del mercato finale dei servizi a larga banda, dei prezzi dei circuiti diretti e, più in generale, del mercato della connettività IP;

Considerato che le offerte di servizi x-DSL al pubblico possono includere l'offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli di pura connettività, quali, ad esempio, i servizi di posta elettronica, la disponibilità di spazio web, software gratuito apparati gratuiti o a prezzi scontati, accesso gratuito a contenuti a pagamento;

Considerato che, nel caso delle offerte al pubblico ADSL di Telecom Italia, la clientela ha accesso a caselle di posta elettronica ed a una quantità di spazio web variabili in funzione del tipo di offerta al pubblico, nonché ai contenuti esclusivi offerti dal portale Virgilio +;

Ritenuto che il valore di tali servizi aggiuntivi deve essere scorporato dal prezzo del servizio finale ai fini della corretta determinazione delle condizioni di offerta dei servizi wholesale;

Considerato che, pertanto, al fine di garantire la parità di trattamento, nel caso di servizi ADSL, il prezzo del servizio all'ingrosso deve essere determinato sulla base del prezzo del servizio finale, depurato del

valore dei servizi aggiuntivi e ridotto in misura corrispondente ai costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell'offerta, i costi di gestione del cliente e i costi delle ulteriori componenti di rete necessarie per la fornitura di un servizio finale di qualità equivalente a quello offerto al pubblico da Telecom Italia (o da sue controllate e collegate);

Considerato che la delibera 407/99 dell'Autorità è volta a consentire agli operatori di fornire un servizio a condizioni concorrenziali e che, di conseguenza, l'operatore alternativo deve potere fruire di un ragionevole margine di profitto sul servizio offerto;

Considerato che la valorizzazione delle spese di marketing inizialmente prevista da parte di Telecom Italia, con particolare riferimento alle spese pubblicitarie inerenti servizi ADSL, è risultata inferiore alla spesa effettiva per campagne pubblicitarie per servizi ADSL realizzate nel corso dell'anno 2002;

Considerato peraltro che, nel caso di iniziative promozionali di co-marketing, non esiste un riscontro contabile del valore dell'iniziativa pubblicitaria;

Considerato che i programmi di fidelizzazione della clientela di Telecom Italia includono anche la spesa per servizi ADSL, e che pertanto una parte della spesa per servizi ADSL può essere utilizzata per acquisire altri servizi;

Considerato che, nel caso dei servizi di telefonia vocale, l'Autorità, con delibera 152/02/CONS, ha definito il margine operativo di un operatore efficiente, espresso in termini percentuali rispetto ai costi di rete, da considerare ai fini della verifica della replicabilità dell'offerta dell'operatore dominante integrato verticalmente, nella misura del 35% e che, per lo sviluppo di servizi innovativi rispetto al tradizionale servizio di telefonia vocale, è necessario affrontare costi infrastrutturali e operativi iniziali aggiuntivi e da distribuire su una base clienti meno ampia;

Ritenuto che, anche sulla base delle informazioni trasmesse da Telecom Italia e dagli operatori concorrenti, il valore dei servizi aggiuntivi e i costi non pertinenti da identificare al fine della definizione del prezzo dei servizi ADSL Wholesale, tale da consentire un ragionevole margine di profitto in relazione al servizio, ammontano, allo stato, per i servizi ADSL retail offerti da Telecom Italia, al 47% nel caso del servizio «Alice Lite», al 55% nel caso del servizio «Alice 640» ed al 55% nel caso del servizio «Alice Mega»;

Ritenuto che alcune disposizioni tecniche e procedurali dell'offerta wholesale presentata da Telecom Italia non appaiono giustificate e sono tali da generare discriminazione tra gli operatori e barriere all'ingresso sul mercato, quali in particolare:

procedure operative di gestione delle richieste di variazione della velocità di accesso che comportano interruzioni di servizio ai clienti finali;

previsione di sconti a volume con applicazione limitata alle attivazioni di accessi omogenei all'interno di uno stesso VP;

configurazione di Virtual Circuit (VC) non omogenei all'interno di un singolo VP solo su base progettuale e impossibilità di affasciamento di accessi a velocità non omogenea sul medesimo VP con VC omogeneo;

Considerato che Telecom Italia ha informato l'Autorità di avere avviato una revisione delle procedure di gestione delle richieste di variazione della velocità di accesso del cliente finale, che permetterà di gestire contestualmente le fasi di disattivazione e riattivazione attualmente previste;

Ritenuto che, nel caso precedente, interruzioni del servizio superiori alle 2 ore rappresentano una penalizzazione del cliente;

Considerato che l'Autorità valuta che la dimensione dei VP deve consentire un utilizzo ottimale delle risorse acquisite e che, a tal fine, deve essere possibile acquisire VP di dimensione uguale a quelle delle porte ATM utilizzate per la raccolta, tra cui quella con PCR pari a 34 Mbit/s, nonché che debbano essere progressivamente introdotte, in funzione delle esigenze del mercato e tenuto conto delle disponibilità tecniche, offerte relative a VP di maggiore capacità;

Considerato non giustificato e fonte di oggettiva discriminazione tra gli operatori che gli sconti a volume previsti per l'offerta di banda siano applicati solo alla banda afferente al medesimo VP;

Considerato che il listino relativo all'offerta di banda deve prevedere prezzi anche per capacità complessive per area di raccolta superiori ai 20 Mbit/s di MCR attualmente previsti;

Considerato che Telecom Italia, nell'incontro del 20 settembre 2002, si era impegnata ad integrare la propria offerta con accessi di capacità 2 Mbit/s;

Ritenuto opportuno assicurare agli operatori che abbiano già sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi ADSL Wholesale la possibilità di migrare, su richiesta, alle nuove condizioni di offerta, senza penali, né costi tecnici d'accesso aggiuntivi;

Ritenuto che non sia possibile accogliere le richieste di applicazione retroattiva delle condizioni economiche di offerta del servizio ADSL all'ingrosso ad accessi singoli;

Ritenuto, altresì, di non accogliere le richieste di Telecom Italia in merito all'addebito agli operatori che richiedano la migrazione alla nuova offerta di un valore pari agli sconti usufruiti per i primi mesi di utilizzo dei lotti ordinati;

Considerato che nuove offerte ADSL Wholesale ovvero modifiche strutturali delle condizioni di offerta dei servizi ADSL Wholesale già commercializzati richiedono da parte degli operatori destinatari delle offerte attività gestionali e tecniche, ulteriori rispetto a quelle necessarie a fronte di semplici variazioni dei valori economici dell'offerta;

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di garantire una effettiva parità di trattamento, prevedere, in tali casi, un termine maggiore rispetto a quello previsto dall'art. 4 della delibera 407/99;

Considerato che, al fine di garantire la parità di trattamento, è opportuno prevedere che la durata dei contratti all'ingrosso non sia superiore alla durata dei contratti al pubblico offerti da Telecom Italia;

Ritenuto che, al fine di garantire la libertà di scelta ai clienti finali, è opportuno prevedere che gli SLA relativi ai servizi x-DSL siano integrati al fine di includere procedure di disattivazione che garantiscano tempi certi di disattivazione a fronte della disdetta del servizio da parte del cliente finale;

Considerato che l'offerta ADSL Wholesale deve essere compatibile con le altre offerte di servizi intermedi da parte di Telecom Italia, quali i servizi di Unbundling del Local Loop (ULL) e di Shared Access (SA);

Ritenuto che l'offerta ADSL Wholesale ad accessi singoli in modalità flat presentata da Telecom Italia in data 30 settembre 2002 necessita di una riformulazione alla luce delle valutazioni sopra espresse;

Considerato che l'art. 5 della delibera 407/99 prevede che l'Autorità possa modificare le condizioni relative alla fornitura di servizi all'ingrosso di cui alla medesima delibera;

Considerato che la Commissione europea, nell'ottava relazione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni («La regolamentazione e i mercati europei delle telecomunicazioni, relazione 2002»), con riguardo allo stato di attuazione della regolamentazione negli Stati membri, in tema di sviluppo della concorrenza nella banda larga (accesso locale e accesso ad Internet ad alta velocità), ha sottolineato che, affinché questo segmento di mercato possa svilupparsi, è tuttora necessario garantire la generale applicazione del principio di non discriminazione»;

Ritenuto necessario, alla luce delle precedenti considerazioni, attuare un intervento dell'Autorità, finalizzato a stimolare lo sviluppo della concorrenza sul mercato dei servizi ADSL e, più in generale, sul mercato dei servizi a larga banda;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

CAPO I

INTERVENTI A CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Comunicazione delle offerte x-DSL all'ingrosso

1. In caso di introduzione di nuove offerte x-DSL all'ingrosso o di modifica delle condizioni di fornitura di offerte x-DSL all'ingrosso esistenti, Telecom Italia è tenuta a comunicare per iscritto contestualmente all'Autorità e ai soggetti che hanno sottoscritto contratti per servizi x-DSL all'ingrosso la relativa proposta di offerta, con almeno novanta giorni di anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione della stessa.

2. Nel caso in cui la modifica delle condizioni di fornitura di offerte x-DSL all'ingrosso esistenti riguardi le sole condizioni economiche di offerta e non comporti variazioni delle caratteristiche tecniche del servizio, né variazioni della struttura economica dell'offerta, il termine di cui al comma precedente è di trenta giorni.

Art. 2.

Condizioni di offerta dei servizi x-DSL all'ingrosso (retail-minus)

1. In ottemperanza al principio di parità di trattamento, di cui alla delibera 407/99, le condizioni economiche dei servizi x-DSL all'ingrosso offerti da Telecom Italia sono determinate in maniera tale da consentire ai concorrenti l'offerta di un servizio finale di qualità equivalente a quello fornito da Telecom Italia o dalle società controllanti, controllate, collegate e il conseguimento di un ragionevole margine di profitto sul servizio.

2. A tal fine, le condizioni di offerta dei servizi x-DSL all'ingrosso offerti da Telecom Italia sono determinate sulla base del prezzo dalla stessa praticato per i corrispondenti servizi finali depurato del valore dei servizi forniti alla clientela aggiuntivi rispetto a quelli necessari per la solo connettività e sottraendo dal valore così determinato una percentuale (*minus*) corrispondente ai costi non pertinenti, quali:

a) costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicità e rete di vendita);

b) costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti);

c) costi delle infrastrutture di rete, aggiuntive a quelle di cui all'offerta all'ingrosso, necessarie per fornire al cliente finale un servizio di qualità equivalente a quello fornito da Telecom Italia, o da sue controllate, controllanti, collegate o consociate.

3. Telecom Italia, per ciascuna offerta al pubblico comunicata all'Autorità, è tenuta a fornire evidenza disaggregata del valore dei servizi aggiuntivi e dei costi non pertinenti, fornendo altresì i criteri di valutazione utilizzati e indicando la natura dei dati utilizzati, con il seguente dettaglio:

a) servizi aggiuntivi (valore per ciascun servizio; ad es. apparati forniti gratuitamente, spazi web, caselle di posta elettronica, accesso gratuito a servizi a pagamento, accesso a servizi riservati alla clientela, ecc.);

b) costi di marketing;

c) costi di pubblicità;

d) costi della rete di vendita diretta e indiretta;

e) costi di fatturazione;

f) costi di rischio insolvenza;

g) costi di assistenza clienti;

h) costi di infrastrutture di rete, aggiuntive a quelle incluse nei servizi all'ingrosso, inclusivi dei costi di manutenzione;

i) margine del servizio.

4. Telecom Italia è tenuta ad informare l'Autorità nel caso in cui siano resi disponibili nuovi servizi aggiuntivi ai sottoscrittori di offerte già comunicate all'Autorità. In tale caso l'Autorità potrà verificare la congruenza delle condizioni di offerta dei servizi all'ingrosso sulla base delle condizioni di offerta al pubblico effettivamente applicate.

5. Il valore (*minus*) corrispondente ai costi non pertinenti è valutato per ciascuna proposta di offerta di servizi finali basati su tecnologia x-DSL presentata da Telecom Italia, sulla base dei criteri contenuti nel presente articolo, tenendo nella debita considerazione i costi specifici di ciascuna offerta e l'evoluzione degli stessi, con particolare riferimento ai costi dei servizi aggiuntivi inclusi nell'offerta, i costi di acquisizione e gestione della clientela e ai costi di marketing.

Art. 3.

Durata dei contratti di fornitura di servizi x-DSL all'ingrosso

1. L'operatore che richiede o ha in vigore contratti x-DSL wholesale con Telecom Italia ha diritto di ottenere che la durata contrattuale sia pari o maggiore a quella prevista nei contratti per servizi x-DSL offerti al pubblico da Telecom Italia, senza alcuna variazione delle altre clausole contrattuali.

Art. 4.

Integrazione del Service Level Agreement (SLA) relativo a servizi x-DSL all'ingrosso

1. I Service Level Agreement (SLA) relativi a servizi x-DSL all'ingrosso prevedono specifiche procedure di disattivazione del servizio, secondo tempistiche coerenti con il principio di parità di trattamento interno-esterno, corredate da apposite penali, di natura progressiva su base temporale.

CAPO II

OFFERTA ADSL WHOLESALE AD ACCESSI SINGOLI IN MODALITÀ FLAT DI TELECOM ITALIA

Art. 5

Condizioni economiche di offerta

1. I prezzi della componente di accesso del servizio ADSL Wholesale ad accessi singoli in modalità flat di Telecom Italia sono modificati come da tabelle seguenti.

Tabella 1

Canoni per accessi ADSL a 256 Kbit/s

N. accessi	Canone annuo per singolo accesso
da 1 fino a 24	200,42 €
da 25 fino a 49	191,74 €
da 50 fino a 99	183,05 €
da 100 in poi	174,27 €

Tabella 2

Canoni per accessi ADSL a 640 Kbit/s

N. accessi	Canone annuo per singolo accesso
da 1 fino a 24	233,75 €
da 25 fino a 49	223,62 €
da 50 fino a 99	213,49 €
da 100 in poi	203,25 €

Tabella 3

Canoni per accessi ADSL a 1,28 Mbit/s

N. accessi	Canone annuo per singolo accesso
da 1 fino a 24	267,19 €
da 25 fino a 49	257,48 €
da 50 in poi	252,62 €

2. Gli sconti a volume di cui alle tabelle 1, 2 e 3, sono applicati sommando tutti gli accessi con medesimo PCR richiesti in ciascuna area di raccolta.

3. I canoni previsti per la banda ATM del servizio ADSL Wholesale ad accessi singoli in modalità flat di Telecom Italia sono applicati sommando i PCR di tutti i VP attivati in ciascuna area di raccolta.

4. I prezzi di riconfigurazione dei Virtual Path (VP) non sono dovuti in caso di ampliamento della banda all'interno di un VP, senza modifiche della configurazione dello stesso.

Art. 6.

Condizioni tecniche e procedurali

1. Telecom Italia include nell'offerta VP con 34 Mbit/s di PCR.

2. Il listino per la banda ATM include nell'offerta i canoni relativi a capacità superiori ai 40 Mbit/s di PCR e almeno fino a 155 Mbit/s di PCR.

3. Telecom Italia sviluppa, entro sessanta giorni dalla notifica della presente delibera, una specifica procedura che permetta di gestire richieste di variazione dei parametri (PCR e MCR) del Virtual Circut (VC) con modalità tali da non causare interruzioni del servizio al cliente finale, ovvero, in modo tale da limitare l'interruzione al tempo strettamente necessario ad effettuare la variazione richiesta. Il Service Level Agreement (SLA) dovrà essere conseguentemente integrato, prevedendo, in particolare, a carico di Telecom Italia, l'obbligo di informare circa il momento e la durata dell'eventuale interruzione del servizio al cliente finale, nonché congrue penali nei casi di durata dell'interruzione superiore a due ore.

4. Telecom Italia consente la configurazione, a titolo non oneroso, di VC non omogenei sul medesimo VP. Le richieste in tal senso dovranno ricevere risposta entro trenta giorni. Eventuali rifiuti, motivati tecnicamente, devono essere notificati entro i successivi cinque giorni all'Autorità, per le idonee attività di vigilanza.

Art. 7.

Accessi con velocità downstream pari a 2 Mbit/s

1. Entro un mese dalla notifica della presente delibera, Telecom Italia provvede ad integrare l'offerta di cui al presente capo con accessi con velocità downstream pari a 2Mbit/s, comunicando all'Autorità e ai soggetti che hanno sottoscritto contratti per servizi x-DSL all'ingrosso la relativa proposta di offerta.

Art. 8.

Entrata in vigore e modalità di migrazione

1. Telecom Italia comunica all'Autorità e agli operatori che hanno sottoscritto contratti ADSL all'ingrosso, nonché pubblica contestualmente sul proprio sito Web, l'offerta ADSL wholesale flat ad accessi singoli, completa della modulistica per l'adesione all'offerta e per la richiesta di migrazione dall'offerta a lotti all'offerta ad accesso singolo, modificata secondo quanto disposto dalla presente delibera, entro quindici giorni dalla notifica della stessa.

2. Le condizioni di offerta previste nell'offerta ad accessi singoli sono applicabili, senza penali né costi tecnici d'accesso aggiuntivi, ai contratti per servizi ADSL all'ingrosso già in essere, su richiesta dell'operatore cliente. Tale richiesta deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione di Telecom Italia di cui al comma precedente.

3. Il modulo per la richiesta di «migrazione» dall'offerta a lotti all'offerta ad accesso singolo permette di configurare la richiesta con modalità chiare, flessibili e non gravose per il richiedente, prevedendo anche la possibilità di richiedere la «migrazione» per tutti i lotti sottoscritti con un unico modulo di richiesta.

4. La riconfigurazione dei VP connessa alle richieste di «migrazione» non danno luogo al versamento dei contributi di configurazione e/o riconfigurazione previsti.

5. In caso di richiesta di «migrazione», le condizioni economiche previste dall'offerta di cui al presente capo saranno applicate a partire dalla data di adozione della presente delibera.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia e pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito Web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 15 aprile 2003

Il presidente: CHELI

03A05357

DELIBERAZIONE 15 aprile 2003.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 21 della regione Lazio fissata per il giorno 22 giugno 2003. (Deliberazione n. 84/03/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 aprile 2003;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2003 sono stati convocati per il giorno 22 giugno 2003 i comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 21 della regione Lazio;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 21 della regione Lazio, fissata per il giorno 22 giugno 2003, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.
Soggetti politici

Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le coalizioni o le liste che abbiano presentato un candidato che concorre all'elezione nel collegio uninominale.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva e radiofonica privata nazionale e locale che diffonda le proprie trasmissioni nella regione Lazio dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto *I)*, lettera *a)*, tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto *I)*, lettera *b)*, in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto *II)*.

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati dalle emittenti radiofoniche o televisive nazionali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dalle emittenti radiofoniche e televisive locali al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Capo II
MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 14-15,59; terza fascia 22-23,59; quarta fascia 9-10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN, resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EN, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che diffondano le proprie trasmissioni nella regione Lazio, le quali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di candidati e programmi, hanno altresì facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/1/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/2/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e al competente Comitato regionale per le comunicazioni,

che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/3/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

Art. 13.

Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del competente Comitato regionale per le comunicazioni, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta dei candidati, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Fermo il disposto del precedente comma 1, nel periodo ivi previsto, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli enti locali della regione Lazio, è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.

3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo e terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 16.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di viola-

zione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 17.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 18.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio politico elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 19.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 20.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 21.

Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni

1. Il competente Comitato regionale per le comunicazioni assolve, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 22 del presente provvedimento.

Art. 22.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per le comunicazioni, che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati e acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. L'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il Comitato regionale per le comunicazioni.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

Art. 23.

Ambito territoriale di applicazione

1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio di regioni non interessate dalla consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna per l'elezione suppletiva di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera, con altre consultazioni elettorali comunali, provinciali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla comunicazione politica e alla parità di accesso ai mezzi di informazione che non attengono alla campagna per l'elezione suppletiva di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera.

4. Nei giorni di votazione e in quelli precedenti del 24, 25, 26 maggio e 7, 8, 9 giugno 2003, la trasmissione dei programmi di comunicazione politica o dei messaggi politici autogestiti è, in ogni caso, sospesa sulle emittenti radiofoniche e televisive private nazionali, in considerazione della consistenza del corpo elettorale interessato dalle campagne relative a tutte le consultazioni in atto.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 15 aprile 2003

Il presidente: CHELI

03A05358

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 aprile 2003

Dollaro USA	1,0944
Yen giapponese	131,63
Corona danese	7,4253
Lira Sterlina	0,69350
Corona svedese	9,1115
Franco svizzero	1,5068
Corona islandese	83,08
Corona norvegese	7,8350
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58810
Corona ceca	31,670
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,63
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,6326
Lira maltese	0,4251
Zloty polacco	4,2603
Leu romeno	36557
Tallero sloveno	232,4750
Corona slovacca	41,005
Lira turca	1767000
Dollaro australiano	1,7646
Dollaro canadese	1,5845
Dollaro di Hong Kong	8,5357
Dollaro neozelandese	1,9608
Dollaro di Singapore	1,9457
Won sudcoreano	1334,02
Rand sudafricano	8,2698

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A05562

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algodyl»

Estratto decreto n. 102 del 1º aprile 2003

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ALGODYL nella forma e confezione: «150 mg/100 ml + 50 mg/100 ml collutorio» 1 flacone 150 ml - A.I.C. n. 034427017, rilasciata alla società Iodosan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale n. 05085580156, viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di una nuova forma farmaceutica del medicinale GOLA ACTION con attribuzione del nuovo codice A.I.C. e nuova denominazione di confezione, fermo restando classificazione e prezzo: A.I.C. n. 033501038 - «150 mg/100 ml + 50 mg/100 ml collutorio» 1 flacone 150 ml (base 32 0ZYCVG).

I lotti del medicinale «Algodyl» (A.I.C. n. 034427017) prodotti anteriormente al presente decreto non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05348

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 104 del 4 aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Warner Lambert Consumer Healthcare S.Com.P.A., con sede in via C. Colombo n. 1, Lainate (Milano), con codice fiscale n. 04708201001.

medicinale ACTIDIL:

confezione: A.I.C. n. 018286068 - crema 20 g;

medicinale ACTIDUE GIORNO & NOTTE:

confezione: A.I.C. n. 028374027 - 15 compresse day + 5 compresse night;

medicinale ACTIFED:

confezioni:
A.I.C. n. 018723080 - 12 compresse;
A.I.C. n. 018723092 - sciroppo 100 ml;

medicinale ACTIFED COMPOSTO:

confezione: A.I.C. n. 021102037 - sciroppo 100 ml;

medicinale ACTIFED NASALE:

confezione: A.I.C. n. 028139032 - nebulizzatore 15 ml;

medicinale ACTIGESIC:

confezioni:

A.I.C. n. 025120039 - «500 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 025120041 - «500 mg/10 ml sospensione orale» flacone 100 ml;

medicinale ACTIGRIP:

confezioni:
A.I.C. n. 024823066 - 12 compresse;
A.I.C. n. 024823078 - sciroppo 100 ml;

medicinale AGAROL C.M.:

confezione: A.I.C. n. 006029060 - emulsione flacone 200 ml (sospesa);

medicinale ANUSOL:

confezioni:
A.I.C. n. 005190057 - 12 supposte;
A.I.C. n. 005190069 - pomata 40 g;

medicinale BALSAMO SLOAN:

confezione: A.I.C. n. 012829038 - pomata 40 g;

medicinale BENADRYL:

confezioni:
A.I.C. n. 003588112 - sciroppo flac. 115 ml (sospesa);
A.I.C. n. 003588124 - «Elisir» flac. 115 ml (sospesa);

A.I.C. n. 003588136 - crema 30 g (sospesa);
A.I.C. n. 003588148 - «25 mg capsule» 25 capsule (sospesa);

medicinale BENADRYL COMPLEX:

confezione: A.I.C. n. 023379035 - flacone sciroppo 115 ml;

medicinale CAPSOLIN:

confezione: A.I.C. n. 006903025 - pomata 40 g;

medicinale CICATRENE:

confezioni:
A.I.C. n. 014160079 - «crema» tubo 15 g;
A.I.C. n. 014160081 - polvere 15 g;

medicinale CICATRENE SPRAY:

confezione: A.I.C. n. 029259013 - «Soluzione in spray cutaneo» contenitore sottopressione 90 g;

medicinale LIDENT ADRENALINA:

confezioni:
A.I.C. n. 029180039 - 2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml;
A.I.C. n. 029180041 - 2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml;

medicinale LIDENT ADRENOR:

confezione: A.I.C. n. 029179025 - 2% 60 tubofiale 1,8 ml;

medicinale MARZINE:

confezione: A.I.C. n. 014554036 - 8 compresse 50 mg (sospesa);

medicinale MEPIDENT 2%:

confezioni:
A.I.C. n. 028172031 - 60 tubofiale 1,8 ml 1:100000;
A.I.C. n. 028172043 - 60 tubofiale 1,8 ml 1:80000;

medicinale MEPIDENT 3%:

confezione: A.I.C. n. 028171027 - 60 tubofiale 1,8 ml;

medicinale MYLICON:

confezioni:
A.I.C. n. 020708044 - 24 compresse 40 mg (sospesa);
A.I.C. n. 020708057 - 50 compresse 40 mg;
A.I.C. n. 020708069 - BB gocce 30 ml 6,66%;

medicinale NIX:

confezione: A.I.C. n. 028017022 - «1% emulsione cutanea» flacone 59 ml;

medicinale ORASEPTIC:

confezioni:
A.I.C. n. 019971074 - «100 mg/100 ml collutorio» 1 flacone 100 ml;
A.I.C. n. 019971086 - «100 mg/100 ml collutorio» 1 flacone 200 ml;
A.I.C. n. 019971098 - «0,2 g/100 ml spray per mucosa orale» 1 flacone 10 ml;
A.I.C. n. 019971100 - «15 mg/ml collutorio» 12 bustine 15 ml;

medicinale OTOSPORIN:

confezione: A.I.C. n. 031856014 - gocce otologiche 10 ml;

medicinale SUDAFED RAFFREDDORE:

confezioni:
A.I.C. n. 025527058 - 20 compresse 30 mg (sospesa);
A.I.C. n. 025527060 - sciroppo 100 ml 600 mg (sospesa),

sono ora trasferiti alla società: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede in Strada statale 156, km 50, Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale n. 04866591003.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05347

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Luvion».

Estratto decreto n. 105 del 4 aprile 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: LUVION rilasciata alla società Gienne Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio n. 270/A, c.a.p. 20146, codice fiscale n. 11957290155, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione: «Mite» 20 capsule 50 mg (codice A.I.C. n. 024273029) viene autorizzata la confezione: «50 mg compresse» 20 compresse (codice A.I.C. n. 024273082);

in sostituzione della confezione: «Mite» 40 capsule 50 mg (codice A.I.C. n. 024273031) viene autorizzata la confezione: «50 mg compresse» 40 compresse (codice A.I.C. n. 024273094).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 024273082 (in base 10), 0R4S5U (in base 32).

forma farmaceutica: compresse;

classe: «A», prezzo € 4,32 (ridotto del 7%);

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici S.r.l, con sede in Piacenza, stradone Farnese n. 118 (tutte).

Composizione: ogni compressa da 50 mg contiene:

principio attivo: canrenone 50 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 155,0 mg - amido di mais 50,0 mg - polietilenglicole 4000 11,0 mg - silice colloidale idrata 6,0 mg - magnesio stearato 2,750 mg;

confezione: «50 mg compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 024273094 (in base 10), 0R4S66 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «A», prezzo € 7,81 (ridotto del 7%);

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici S.r.l, con sede in Piacenza, stradone Farnese n. 118 (tutte).

Composizione: ogni compressa da 50 mg contiene:

principio attivo: canrenone 50 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 155,0 mg - amido di mais 50,0 mg - polietilenglicole 4000 11,0 mg - silice colloidale idrata 6,0 mg - magnesio stearato 2,750 mg;

Indicazioni terapeutiche: iperaldosteronismo primario, stati edematosi da iperaldosteronismo secondario (scompenso cardiaco congestizio, cirrosi epatica in fase ascitica sindrome nefrosica) ed ipertensione arteriosa essenziale laddove altre terapie non sono risultate sufficientemente efficaci o tollerate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 024273029, 024273031 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A05349

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algolider»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 189 del 4 aprile 2003

Specialità medicinale: ALGOLIDER.

Confezioni:

30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 028509014;

30 bustine 100 mg - A.I.C. n. 028509026.

Società: Siar Pharma S.r.l., via Verdi, 33 - 20060 Bussero (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità «Algolider», 30 compresse 100 mg, A.I.C. n. 028509014, «Algolider», 30 bustine 100 mg A.I.C. n. 028509026, prodotti anteriormente al 23 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 514 del 28 ottobre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 22 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05346

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Rinogutt».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 190 del 4 aprile 2003

Medicinale: RINOGUTT.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze), loc. Prulli, 103/C - c.a.p. 50066 (Italia), codice fiscale n. 00421210485.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 023547019 - spray 10 ml, varia a: «1 mg/ml spray nasale soluzione» 1 flacone da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 191 del 4 aprile 2003

Medicinale: RINOGUTT.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze), loc. Prulli, 103/C - c.a.p. 50066 (Italia), codice fiscale n. 00421210485.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 023547058 - «Eucalipto» spray 15 ml, varia a: «1 mg/ml spray nasale soluzione» 1 flacone da 15 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A05350 - 03A05351

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rinogutt antiallergico».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 192 del 4 aprile 2003

Medicinale: RINOGUTT ANTIALLERGICO.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze), loc. Prulli, 103/C - c.a.p. 50066 (Italia), codice fiscale n. 00421210485.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 027910013 - flacone nebulizzatore 10 ml, varia a: «1 mg/ml + 3,55 mg/ml spray nasale soluzione» 1 flacone da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A05352

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hirudoid»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 194 del 4 aprile 2003

Medicinale: HIRUDOID.

Titolare A.I.C.: Sankyo Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in 81379 Munchen, Zielstattstrasse n. 9 - Germania (DE).

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la riduzione del periodo di validità da cinque anni a tre anni, relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 010386062 - «40.000 U.APTT crema» tubo 50 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05353

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Abilitazione provvisoria alla Tecno Piemonte S.r.l. alla certificazione CE di conformità per i cementi comuni, secondo le norme UNI-EN 197-1/2.

Con decreto ministeriale del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 116 del 4 aprile 2003, vista la direttiva dell'Unione europea n. 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione; visto altresì che l'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, stabilisce che l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 (resistenza mec-

canica e stabilità); esaminata la domanda e la documentazione; considerato che nel merito si è espresso favorevolmente il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 198/2000, reso nell'adunanza della 1ª Sezione; l'organismo Tecno Piemonte S.r.l., con sede in via Martiri n. 184 - Romagnano Sesia (Novara), è stato abilitato, in via provvisoria, ad emettere, ai sensi e per gli effetti della direttiva n. 89/106/CE, certificazione CE di conformità per i cementi comuni secondo quanto previsto nella norma UNI-EN 197-1 seguendo i criteri di valutazione della conformità di cui alla norma europea UNI-EN 197-2.

L'abilitazione provvisoria decorre dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha durata non superiore ad un anno.

03A05345

COMUNE DI CASASCO D'INTELVI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casasco d'Intelvi (provincia di Como) ha adottato il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

03A04332

COMUNE DI CASTELFIDARDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelfidardo (provincia di Ancona) ha adottato il 9 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

a) aliquota, ridotta, pari al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, fissando la relativa detrazione in € 103,291 per ogni unità immobiliare, considerando parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorché distintamente iscritti in catasto a condizione che siano asseverati all'abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente, inoltre, si considerano principali quelle abitazioni concesse a uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado ai soli fini della aliquota agevolata, senza riconoscimento delle detrazioni;

b) aliquota pari al 6,8 per mille, per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

03A04333

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castellana Grotte (provincia di Bari) ha adottato il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di determinare, *(omissis)*, per l'anno 2003, nelle misure differenziate di cui al prospetto di seguito riportato, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione alla tipologia d'uso degli immobili stessi:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquote
1.	abitazione principale	4‰
2.	aree fabbricabili	4‰
3.	altri fabbricati	5‰

2. di fissare, per l'anno 2003, le detrazioni d'imposta afferenti l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come da prospetto di seguito riportato:

N.D.	Categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale	Detrazione d'imposta (euro in ragione annua)
		Euro
1.	Soggetti pensionati ultrasessantenni alla data del 1° gennaio 2003 con reddito complessivo, ai fini fiscali, non superiore ad € 6.713,93968.	258,22844

(Omissis).

03A04334

COMUNE DI ERBÈ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Erbè (provincia di Verona) ha adottato il 3 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003, *(omissis)*, le seguenti aliquote e detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili nella stessa misura di quelle in vigore per l'anno 2002:

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota ridotta (unità immobiliari adibita ad abitazione principale) 6 per mille;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (fruibile comunque fino a concorrenza dell'imposta) € 120,00;

aliquota per proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobile di interesse artistico o architettonico destinati ad abitazione principale; l'aliquota è applicabile limitamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di due anni dalla data di abitabilità aliquota 3 per mille;

aliquota per abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo grado in linea retta 6 per mille;

aliquota per contribuenti proprietari della sola unità immobiliare di residenza (comprese le pertinenze non locate, intendendo per pertinenza i fabbricati di categoria C/6 che siano pensionati, ultrasettantacinquenni e che abbiano un reddito non superiore al minimo vitale 6 per mille con detrazione di € 206,00;

(Omissis).

03A04335

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Livorno Ferraris (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille;

detrazione per abitazione principale € 103,29;

altri cespiti immobiliari diversi dell'abitazione principale: 5,5 per mille.

(Omissis).

03A04336

COMUNE DI MALVITO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Malvito (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

3) di confermare la aliquota I.C.I. con effetto dal 1° gennaio 2003 nella misura del 5 per mille;

4) di fissare l'importo della detrazione per l'abitazione principale in € 103,29;

(Omissis).

03A04337

COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mezzana Rabattone (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Si stabiliscono le seguenti aliquote per l'anno 2003:

1) abitazione principale - garage 6 per mille; per tutte le altre categorie 6 per mille;

2) aliquota agevolata 3 per mille (a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici oppure rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali od all'utilizzo di sottotetti, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a condizione che il contribuente abbia provveduto a dichiarare l'inizio lavori al comune entro novanta giorni da tale data).

Detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: € 104,00.

(Omissis).

03A04338

COMUNE DI MOGGIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Moggio (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

2. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2003:

aliquota al 4 per mille per le unità immobiliari adibite a abitazione principale;

aliquota al 4 per mille per la pertinenza all'abitazione principale;

aliquota al 6 per mille per le seconde case ed altri fabbricati;

3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 154,94 (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, art. 3, comma 55, legge n. 662/1996), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari;

5. per abitazione principale s'intende la classificazione riportata all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

03A04339

COMUNE DI MONDAINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mondaino (provincia di Rimini) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di fissare, per l'anno 2003, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura che segue e che riconferma quelle in vigore per l'anno 2002:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote 2003 %
1	Immobili posseduti da persone fisiche, soggetti soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale.	5,75
2	Tutti altri immobili diversi da quelli di cui al precedente punto 1.	7,00

2. di determinare, per l'anno 2003, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, come da prospetto che segue:

N.O.	Tipologia degli immobili nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.	Riduzione d'imposta	Ulteriore detrazione d'imposta (Euro in ragione annua)
01	02	03	04
01	Contribuenti appartenenti a nuclei familiari formati da soli pensionati ultrasessantacinquenni: A) Con reddito complessivo per nucleo familiare composto da un solo contribuente non superiore a € 7.746,85 annui lordi; B) Con reddito complessivo per nucleo familare composto da più persone non superiore a € 13.427,88 annui lordi.		51,65 51,65
02	Contribuenti con familiari portatori di handicap con reddito complessivo non superiore a € 18.592,45 annui lordi.		77,47.

(Omissis).

03A04340

COMUNE DI NOVALESA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Novalesa (provincia di Torino) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

2) di determinare, per l'esercizio finanziario 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille, applicando invece l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992, e di confermare nell'importo di € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale, a sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

(Omissis).

03A04341

COMUNE DI PAGAZZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pagazzano (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nelle seguenti misure:

a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 4,5 per mille;

b) aliquota del 7 per mille per alloggi non locati, considerano tali gli alloggi di cui all'art. 4 - regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 54 del 29 ottobre 1998;

2. di confermare la riduzione del 50% dell'imposta per fabbricati dichiarati inagibili od inabitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dell'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

3. di confermare in € 103,291 la detrazione per abitazione principale;

4. di applicare la detrazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 2 - regolamento comunale - all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva;

5. di confermare l'elevazione della detrazione per abitazione principale a € 154,937 (e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta) per i contribuenti in possesso di abitazione principale con reddito catastale non eccedente € 77.468,53486 e non proprietari di altri beni immobili e che si trovano in una delle seguenti situazioni di particolare disagio economico - sociale:

a) 3 figli, tutti minori;

b) handicap riconosciuto di uno dei componenti il nucleo familiare;

c) famiglia di ultrasessantacinquenni con reddito di pensione minima;

(Omissis).

03A04342

COMUNE DI PARABIAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Parabiago (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare a fissare, per l'anno 2003, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) aliquota pari al quattro per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla legge n. 431/1998;

b) aliquota unica pari al cinque per mille per tutte le rimanenti unità immobiliari;

2) di determinare e fissare nell'importo di € 111,04 (pari a L. 215.000) la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3) di stabilire espressamente che l'aliquota agevolata di cui al punto 1), lett. *a)*, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula del contratto ed è valida sino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del contratto stesso;

4) di stabilire espressamente che, i proprietari delle abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione ai sensi della legge n. 431/1998, per poter usufruire dell'aliquota agevolata di cui al punto 1), lett. *a)*, devono comunque depositare il c.d. contratto-tipo entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo alla data di stipula del contratto stesso c/o il protocollo generale, indirizzandolo ai servizi sociali - ufficio casa;

5) di stabilire che, unitamente al deposito del contratto, dovranno essere comunicati i dati catastali di identificazione degli immobili, qualora gli stessi non siano già contenuti nel suddetto contratto;

6) di stabilire che è fatto obbligo al locatore di comunicare eventuale disdetta anticipata del contratto, pena la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di denuncia infedele;

(Omissis).

03A04343

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Piana degli Albanesi (provincia di Palermo) ha adottato il 7 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1. di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria I.C.I. al 6,75 per mille;

2. di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione e di superficie:

a) dal soggetto passivo ed adibita ad abitazione principale;

b) da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

c) dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dal socio.

(Omissis).

03A04344

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pregnana Milanese (provincia di Milano) ha adottato, il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

a) di determinare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, confermando le aliquote in vigore nell'anno 2002:

		Aliquota per mille
1	Abitazione principale	5
2	Abitazione locata con contratto registrato ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 (da presentare all'ufficio tributi entro la data di consegna delle denunce di variazione) a soggetto che la utilizzi come abitazione principale	5,30
3	Abitazioni concesse ad uso gratuito ad ascendenti, discendenti, fratelli, e da questi utilizzata come abitazione principale (attestato mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà da presentarsi entro i termini di pagamento della prima rata	5
4	Al primo box o alla prima cantina o alla prima soffitta aliquota di pertinenza dell'abitazione principale si applica l'aliquota di competenza della stessa	5
5	Abitazioni sfitte locate ad uso foresteria	7
6	Abitazioni sfitte da più di due anni (1.1.1998)	9
7	Altri fabbricati	6,40
8	Altri fabbricati categoria C1 (negozi)	6
9	Terreni agricoli	5,30
10	Aree fabbricabili	6,40
11	Immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, adibiti ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. l, legge 20 maggio 1985, n. 222.	4

b) di confermare, per l'anno 2003 le detrazioni applicate negli importi di seguito riportati:

€ 118,79: abitazione principale;

aumento a € 154.94:

a) per lavoratori dipendenti o pensionati proprietari, titolari di usufrutto o altro diritto reale con reddito familiare annuo ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2001, fino a € 12.394,97, più € 2.065,83 per ogni persona a carico.

b) elevazione della quota da € 2.065,83 a € 3.098,74 per la persona componente il nucleo familiare avente una invalidità riconosciuta al 100%.

c) di escludere dall'applicazione della detrazione prima casa, le abitazioni di cui ai punti 2) e 3);

d) di escludere dalla maggiorazione della detrazione di tutte le unità classificate in catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici storici).

(Omissis).

03A04345

COMUNE DI PREONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Preone (provincia di Udine) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di fissare, per l'anno 2003, nella misura del 5,2 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di fissare, per l'anno 2003, nella misura di € 103,29 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

03A04346

COMUNE DI REVIGLIASCO D'ASTI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Revigliasco d'Asti (provincia di Asti) ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le categorie di immobili disponibili;

2. di determinare in ragione di € 103,29, la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

03A04347

COMUNE DI RUINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ruino (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di confermare per l'anno 2003, *(omissis)*, l'aliquota imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 5 per mille, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative sopra richiamate;

2. di stabilire in € 103,29 (L. 200.000) la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A04348

COMUNE DI SAMONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Samone (provincia di Torino) ha adottato, il 3 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di confermare per l'anno 2003 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nella misura di € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale e per unità immobiliari equiparate ad abitazione principale concesse in uso gratuito a parenti e affini, entro il primo grado, i quali vi dimorino, in conformità alle risultanze anagrafiche (art. 4 regolamento comunale I.C.I.).

(Omissis).

03A04349

COMUNE DI SCAFA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Scafa (provincia di Pescara) ha adottato, il 6 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

2. di aumentare l'aliquota I.C.I. per il 2003 come di seguito riportata:

aumentare al 5,25 per mille per la prima casa - abitazione principale con detrazione di € 125,00;

aumentare l'aliquota ridotta 5,25 per mille con detrazione di € 51,65 per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterali, entro il secondo grado, che si considerano abitazioni principali;

aumentare al 6,25 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati e aree soggetti ad imposta.

(Omissis).

03A04350

COMUNE DI SOCCHIEVE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Socchieve (provincia di Udine) ha adottato, il 14 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, così differenziata:

5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze;

6,5 per mille per i restanti fabbricati (2ª casa di residenti e non e loro pertinenze);

2. di fissare, per l'anno 2003, nella misura di € 103,29, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

03A04351

COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Torre Mondoví (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 2003, nella misura del 6 per mille, confermando la scelta degli anni passati.

di assumere, inoltre, le seguenti decisioni in relazione alle facoltà ed opzioni previste nei commi 53, 59 della legge n. 662/1996:

per gli enti senza scopo di lucro l'aliquota è ridotta al 4 per mille;

non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 556/1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazioni principali);

non ci si avvale della facoltà di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8, comma 10, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti);

resta fissata in L. 200.000 (€ 103,29) la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La detrazione si applica anche alle pertinenze delle abitazioni principali e alle abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti di 1º grado con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del regolamento comunale sull'imposta comunale immobiliare come approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 18 dicembre 1998;

viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune.

Di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997 (aliquota agevolata per il recupero di fabbricati - fabbricati di valore artistico - costruzione autorimesse - utilizzo sottotetti).

(Omissis).

03A04352

COMUNE DI TRINITÀ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Trinità (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

di stabilire l'aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I) per il 2003 nelle seguenti misure:

5 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

6 per mille per i terreni agricoli;

6,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione non principale e per gli altri immobili;

7 per mille per immobili non locali e per terreni edificabili;

di prendere atto che:

resta fissata in € 103,30, la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La presente detrazione è aggiornata in € 160,00, per le prime abitazione di proprietà di disabili e di titolari di pensioni sociali, privi di altri redditi;

si fa espresso rinvio alle deliberazioni G.C. n. 175 dell'11 febbraio 2001, e n. 12 del 24 gennaio 2002, che si intendono richiamate ed integrate con il presente atto.

Estratto deliberazione della deliberazione
della giunta comunale n. 12 del 24 gennaio 2001

(Omissis);

di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facoltà e opzioni previste nei commi 53, 59 della legge n. 662/1996 e dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449/997:

non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 556/1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale);

non ci si avvale della facoltà di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti);

viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune;

viene fissata l'aliquota del 2 per mille per le unità immobiliari oggetto dei seguenti interventi: recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio lavori;

di agevolare la costituzione di nuove attività economico-produttive, esonerando dall'imposta i fabbricati accatastati al gruppo D, posseduti dai soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504\1992 che iniziano nuove attività dal 1º gennaio 2001, secondo i seguenti criteri:

dai 3 ai 10 dipendenti: imposta non dovuta per anni 2;

dagli 11 ai 30 dipendenti: imposta non dovuta per anni 3;

(Omissis).

03A04353

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Valle di Maddaloni (provincia di Caserta) ha adottato, il 31 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I. di cui alle deliberazioni della G.C. n. 11/97 e consiliare n. 5/2000:

a) prima casa aliquota ICI 4 per mille - detrazione L. 200.000;

b) aree fabbricabili aliquota ICI 5 per mille;

c) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale:

locati, aliquota ICI 4 per mille;

non locati aliquota ICI 5 per mille.

d) immobili diversi dalle abitazioni aliquota ICI 5 per mille.

(Omissis).

03A04354

COMUNE DI VALLEVE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Valleve (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille.

2. di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale a € 155,00.

(Omissis).

03A04355

COMUNE DI VEROLENGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Verolengo (provincia di Torino) ha adottato, il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

03A04356

COMUNE DI VILLAMAGNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Villamagna (provincia di Chieti) ha adottato, il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

si conferma l'aliquota del 5 per mille, per tutti gli immobili.

detrazione di € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari ad essa equiparate dall'art. 22 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. (e specificatamente per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado).

(Omissis).

03A04357

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501097/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77